Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Lunedì 23 Dicembre — NUMERO 301

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» » 36;	» » 19;	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» » 80;	» » 41;	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 699 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1897 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati sino al 31 dicembre del corrente anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1895.

UMBERTO.

CALENDA.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 700 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1896 i Presidenti di sezione di Corte d'appello avranno tutti lo stipendio di lire 9000, e saranno compresi in unico ruolo con i Consiglieri di cassazione.

Alla nomina di Presidente di sezione è applicabile la disposizione dell'art. 128 del regio decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario.

Art. 2.

L'anzianità fra gli attuali Presidenti di sezione di Corte d'appello e i consiglieri di cassazione sarà determinata dalla data del decreto che conferì loro lo stipendio di lire novemila.

Art. 3.

Alla spesa occorrente sarà provveduto con le eco-

nomie che si faranno sul capitolo - Personale della magistratura - del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1895.

UMBERTO.

CALENDA.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 679 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486, col quale fu prescritto che con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sia pubblicato il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione con le disposizioni della detta legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti, coi trattati di commercio e con le modificazioni approvate col R. decreto del 26 aprile 1893, n. 208;

Visti: il R. decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convalidato con la legge del 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª); la legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª); la legge del 3 luglio 1864, n. 1827; il decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3018; la legge del 3 giugno 1874, n. 1950 (serie 2ª); la legge del 7 aprile 1881, n. 143 (serie 3ª); la legge del 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª); la legge del 13 novembre 1887, n. 5028 (serie 3ª); la legge del 27 novembre 1887, n. 5052 (serie 3ª); il R. decreto del 10 febbraio 1888, n. 5189 (serie 3ª), convalidato con la legge del 12 luglio 1888, n. 5515 (serie 3ª); la legge del 12 febbraio 1888, n. 5194 (serie 3ª); il decreto ministeriale del 31 marzo 1888, n. 5330 (serie 3ª), emanato in virtù della legge del 25 dicembre 1887, n. 5119 (serie 3ª); il R. decreto del 12 aprile 1888, n. 5331 (serie 3ª), convalidato con la legge del 30 luglio 1888, n. 5601 (serie 3ª); il R. decreto del 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), convalidato con la legge del 15 maggio 1890, n. 6857 (serie 3ª); il R. decreto del 27 agosto 1888, n. 5675 (serie 3ª) e la legge del 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª) che lo ha convalidato; il testo unico delle leggi doganali, approvato col R. decreto dell'8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3ª); il R. decreto del 29 settembre 1889, n. 6407 (serie 3ª), convalidato con la legge del 15 maggio 1890, n. 6858 (serie 3ª); la legge del 30 giugno 1890, n. 6916 (serie 3ª); la legge del 14 luglio 1891, n. 391; la legge del 14 luglio 1891, n. 682; il R. decreto del 22 novembre 1891, n. 635 e la legge del 24 dicembre stesso anno, n. 696, che lo ha convalidato; i trattati di commercio del 6 dicembre 1891 con l'Austria-Ungheria e la Germania, ai quali fu data esecuzione con la legge del 30 gennaio 1892, n. 15; il trattato di commercio con la Svizzera del 19 aprile 1892, al quale fu data esecuzione con la legge del 18 giugno 1892, n. 269; la legge del 28 giugno 1892, n. 301; la legge del 28 giugno 1892, n. 302; il R. decreto del 26 aprile 1893, n. 208; la legge del 22 luglio 1894, n. 339; il R. decreto del 10 dicembre 1894, n. 532 e la legge dell'8 agosto 1895, n. 486, che lo ha convalidato; il R. decreto del 10 marzo 1895, n. 58, convalidato con la legge del 28 luglio 1895, n. 456; il R. decreto del 10 settembre 1895, n. 574, da convertire in legge, emanato in virtù dell'articolo 7 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

TARIFFA generale dei dazi doganali e relative disposizioni preliminari.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. È in facoltà del proprietario di una merce avariata di optare per la distruzione di essa a sue spese, osservate le cautele imposte dalla dogana.

Art. 2.

Se in una o più casse presentate per essere sdoganate, comunque con diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si trovano diversi pezzi di merci, i quali insieme riuniti costituiscano un oggetto specialmente nominato nella tariffa, tali pezzi, abbenchè presentati separatamente, devono tassarsi come l'oggetto che sono destinati a formare.

Art. 3.

Per la risoluzione delle controversie fra la dogana ed i contribuenti, rispetto alla qualificazione delle merci, si deve seguire il procedimento indicato dalla legge del 13 novembre 1887, n. 5028 (serie 3ª).

Art. 4.

Le merci non nominate in tariffa o nel repertorio sono assimilate a quelle colle quali hanno maggiore analogia.

L'assimilazione è fatta dal Ministro delle finanze, con decreto motivato, udito il Collegio consultivo dei periti doganali. Questo decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il procedimento da seguire per le merci suddette è quello stabilito nei casi di controversia di tariffa, escluso il giudizio della Camera di commercio.

Art. 5.

Le merci provenienti da paesi nei quali i bastimenti e le merci italiane ricevono un trattamento differenziale, potranno essere assoggettate ad un aumento di dazi di confine fino a 50 per cento della misura inscritta nella tariffa generale.

Le merci esenti in tariffa potranno essere assoggettate ad un dazio fino a 25 per cento del loro valore commerciale ufficiale.

Questi provvedimenti saranno applicati per decreto reale. In questo decreto saranno designate le merci che dovranno essere colpite e la misura del maggiore dazio da applicare.

Il decreto reale anzidetto dovrà essere presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 6.

Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:

a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, solo quando prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, non che quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

e) alle merci estere provenienti da naufragio, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

f) alle merci in transito od assegnate da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato nella bolletta di cauzione;

g) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui vien presentata la dichiarazione di sdoganamento;

h) alle merci importate temporaneamente e non riesportate, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato pel discarico della relativa bolletta.

Art. 7.

Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai sovrani, capi di governi esteri e principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel Regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro governi.

Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione però di reciprocità per parte dei rispettivi governi a favore dei capi di missione italiani accreditati presso di quelli.

Art. 8.

Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai consoli stranieri, sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.

Quest'esenzione non si estende agli oggetti di consumo, come derrate coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili.

Art. 9.

Esenzione totale dai dazi di entrata è conceduta dalla dogana pei seguenti oggetti, e sotto le condizioni che qui si specificano:

1° Effetti e mobili usati degli impiegati del Governo che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio oltre la linea doganale; nonchè effetti usati spettanti ai Corpi militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone doganali;

2° Pubblicazioni scientifiche ed altri oggetti che istituti scientifici stranieri mandano in dono a istituti scientifici italiani. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono, mediante la presentazione della lettera dell'istituto che spedisce, e l'attestazione di quello che riceve;

3° Effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. L'esenzione viene conceduta quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

4° Abiti, arredi teatrali usati e spartiti d'opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati degli artisti ambulanti; animali condotti dai giocolieri per pubblici spettacoli;

5° Vetture pubbliche o postali, diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali, serventi all'agricoltura e al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

6° Effetti, mobili, libri, vetture, utensili necessari alla professione, e altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza nel Regno, purchè il tutto sia usato, proporzionato alla condizione dei proprietari, e ne sia fatta la introduzione in termine non maggiore di sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale esenzione è conceduta dalla dogana, dopo la presentazione di un certificato del Municipio del luogo, in cui fu eletta la nuova residenza, dimostrante lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento;

7° Strumenti rurali, mobili ed effetti che i contadini italiani, domiciliati alla estrema frontiera, introducono per motivo di lavoro o per trasferimento di domicilio;

8° Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti s'importino alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

9° Carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi sieno destinati ad essere consumati nei comuni posti all'estrema frontiera;

10° Campioni senza valore destinati a rappresentare oggetti, di cui fanno parte. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;

11° Merci nazionali ricuperate da naufragi avvenuti in vista del lido, purchè la nazionalità sia comprovata in modo irrefragabile;

12° Avanzi di alberi e di vele, ancore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera, naufragati sul litorale dello Stato, e gli stessi avanzi di navi nazionali naufragate su coste straniere, purchè per quest'ultime l'importazione avvenga nel termine di nove mesi, e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati;

13° Provviste di bordo sopravvanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa;

14° Provviste di bordo di origine estera, che servono al consumo dell'equipaggio e dei passeggieri dei bastimenti esteri o nazionali durante il loro soggiorno nei porti dello Stato.

Art. 10.

Esenzione totale dai dazi d'uscita è accordata pei seguenti oggetti:

1° Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani;

2° Provviste di bordo, semprechè proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio.

3° Effetti e mobili usati degli impiegati del Governo che vanno ad esercitare il loro ufficio oltre la linea doganale.

Art. 11.

L'esenzione dei dazi di entrata dei seguenti oggetti è subordinata alla condizione del loro ritorno all'estero:

1° Velocipedi montati dai rispettivi proprietari;

2° Vestimenti, biancheria, ecc., destinati al bucato ed oggetti che servono al lavoro casalingo e rurale dei paesi situati all'estrema frontiera;

3° Vestimenti, biancheria ed effetti letterecci che s'importano dai bastimenti per essere lavati; farmacie portatili usate che vengono dagli stessi bastimenti sbarcate per essere rifornite.

Per i velocipedi occorre la garanzia del doppio dazio: per gli altri oggetti basta la vigilanza degli agenti di finanza, semprechè non si tratti di persone dedite al contrabbando.

Art. 12.

Nessuna esenzione dal pagamento dei dazi doganali, oltre quelle indicate nei precedenti articoli, può essere conceduta se non in virtù di una legge.

Art. 13.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dell'industria e del commercio, ha facoltà di prescrivere, con decreto reale, che nuovi prodotti destinati all'esportazione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle materie prime impiegate, e di variare le restituzioni vigenti, in ragione dei nuovi dazi.

Art. 14.

È vietata l'importazione dei generi medicinali e dei medicamenti composti non approvati dal Consiglio superiore di sanità.

Art. 15.

Con decreto reale può esser vietata l'uscita delle merci che siano considerate quale contrabbando di guerra.

Può pure per decreto reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, allo scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Tali decreti dovranno essere presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 16.

Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel Regno, e quelle che dall'autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono, nel termine prefisso dall'autorità sanitaria, essere distrutte o riesportate a spese dell'importatore.

Art. 17.

È autorizzato lo sdoganamento dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo personale dell'importatore, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine della prima classe, fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori ai quattro chilogrammi occorre il permesso del Ministero.

Art. 18.

Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:

Lire 1.00 per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere, e pei lasciapassare, che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolla a cauzione;

Lire 0.50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali; per i lasciapassare di merci estere e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10;

Lire 0.10 per i lasciapassare che si consegnano ai bastimenti che sono dispensati dal manifesto di partenza; per le bollette o quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata non supera le lire 10, e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe e le bollette per somme depositate. Questa esenzione non si estende alle quietanze che si rilasciano pel diritto di magazzinaggio maturato o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale.

Sono esenti del pari le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento per parte degli Stati finitimi.

Art. 19.

Per le merci tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana è riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di un centesimo per ogni giorno e per ogni collo, nelle dogane aperte al deposito, e di due centesimi nelle altre.

Per la liquidazione di questo diritto, se trattasi di merci estere, non si tien conto dei primi tre giorni, nè di quelli dell'entrata nella dogana e dell'uscita.

Se si tratta di merci nazionali o nazionalizzate, si riscuoterà il diritto di magazzinaggio per tutto il tempo che la merce rimane in dogana, escluso il giorno dell'entrata e quello dell'uscita.

Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

Art. 20.

L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale del 4 dicembre 1864, spetta agli Intendenti di finanza, sentite le Camere di commercio.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

P. BOSELLI.

TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI

CLISSIFICAZIONE DELLE MERCI

CATEGORIA I. — Spiriti, bevande e oli.
ID. II. — Generi coloniali, droghe e tabacchi.
ID. III. — Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie.
ID. IV. — Colori e generi per tinta e per concia.
ID. V. — Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.
ID. VI. — Cotone.
ID. VII. — Lana, crino e peli.
ID. VIII. — Seta.
ID. IX. — Legno e paglia.
ID. X. — Carta e libri.
ID. XI. — Pelli.
ID. XII. — Minerali, metalli e loro lavori.
ID. XIII. — Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli.
ID. XIV. — Cereali, farine, paste e prodotti vegetali non compresi in altre categorie.
ID. XV. — Animali, prodotti e spoglie di animali, non compresi in altre categorie.
ID. XVI. — Oggetti diversi.
ID. XVII. — Metalli preziosi.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
	CATEGORIA I.			
	Spiriti, bevande e olii.			
1	Acque minerali, naturali o artificiali	quintale	5 00	
	Acque minerali, naturali o artificiali sono quelle destinate bensì ad uso medicinale, ma contenenti soltanto materie saline o gassose.			
2	Acque gassose (*a*).	id.	5 00	
3	Vini:			
a	di ogni sorta, in botti o caratelli (*b*)	ettolitro	20 00	
b	in bottiglie	cento	60 00	
	Le bottiglie contenenti bevande fermentate pagano come se fossero di litro, anche quando contengano minor quantità di liquido; le bottiglie che contengono più di un litro e non più di due litri, pagano per due bottiglie, e con tale metodo devonsi sdoganare le bottiglie di maggior capacità. Nè si fa eccezione se i vasi abbiano forma diversa dalle bottiglie (damigiane, fiaschi, ecc.), o se sieno di terra, o di altra materia, piuttosto che di vetro.			
4	Birra (*c*):			
a	in botti o caratelli	ettolitro	12 00	
b	in bottiglie.	cento	20 00	
5	Spirito (*d*):			
a	puro, in botti o caratelli (*e*)	ettolitro	30 00	
b	dolcificato o aromatizzato, compreso il rhum, l'acquavite, ecc., in botti o caratelli (*e*):			
	1. cognac	id.	90 00	
	2. di qualsiasi altra sorta	id.	60 00	

(*a*) Sulle acque gassose, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione, in ragione di lire 4 per ogni ettolitro.

(*b*) Sul vino naturale la cui forza alcoolica sorpassi i 15 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuote, per ogni grado eccedente tale limite, il dazio e la sopratassa sull'alcool, in ragione di un litro di spirito anidro per grado e per ettolitro. Le frazioni di grado non superiori ai cinque decimi si trascurano; quelle eccedenti i cinque decimi si calcolano per un grado.

Nel dazio sui vini in botti o caratelli è compreso anche il dazio sul recipiente.

(*c*) Sulla birra si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione, in ragione di lire 19. 20 l'ettolitro, salva la facoltà nell'importatore di pagarla in ragione dei gradi saccarometrici e di quelli alcoolometrici effettivamente accertati.

(*d*) Sugli spiriti si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15, 56 del termometro centesimale.

(*e*) Nel dazio sullo spirito, tanto puro, quanto dolcificato o aromatizzato, in botti o caratelli, è compreso anche il dazio sul recipiente.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
5	Spirito (*Segue*):			
c	in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro:			
	1. cognac	cento	90 00	
	2. di qualsiasi altra sorta.	id.	60 00	
d	in bottiglie di mezzo litro o meno:			
	1. cognac	id.	67 50	
	2. di qualsiasi altra sorta.	id.	45 00	
6	Etere e cloroformio (*a*). . .	quintale	4 00	
7	Oli fissi:			
a	di pesce impuri	id.	6 00	
b	d'oliva	id.	15 00	
c	di lino:			
	1. cotto	id.	26 00	
	2. altro	id.	24 00	
d	di cotone (*b*)	id.	24 00	
e	non nominati	id.	24 00	
8	Oli minerali, di resina e di catrame:			
a	pesanti	id.	8 00	
	Si classificano come pesanti gli oli minerali, di resina e di catrame destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gas illuminante, alla preparazione della juta per la filatura, i quali abbiano una densità superiore a 0. 875 e non possano essere adoperati, nè soli, nè mescolati, per l'illuminazione nelle lampade ordinarie. *I caratteri che devono avere gli oli pesanti, perchè si possano considerare come non att per la illuminazione nelle lampade ordinarie, sono determinati con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.*			
b	altri	id.	48 00	
9	Oli volatili od essenze (*c*):			
a	di rose	chilogr.	40 00	
b	di arancio e sue varietà . .	id.	1 50	
c	di chiodi di garofano . . .	id.	7 50	

(*a*) Sull'etere e cloroformio, oltre il dazio, si riscuotono i diritti sull'alcool, in ragione di lire 4. 20 per ogni chilogramma, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.

(*b*) Sull'olio di cotone, sia puro, sia mescolato con olio di oliva, o con altri oli, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione, in ragione di lire 14 il quintale.

(*c*) Sulle essenze spiritose di rhum, cognac od altro contenenti spirito, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa sull'alcool, nella misura di lire 1. 02 per ogni chilogramma, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
9	Oli volatili od essenze *(Segue)*:		Lire C.	L. C.
d	di menta	chilogr.	7 50	
e	non nominati	id.	3 00	
	Il dazio sugli oli volatili o essenze è riscosso senza defalcare il peso dei recipienti immediati.			
10	Lieviti.	—	esenti	
	CATEGORIA II.			
	Generi coloniali, droghe e tabacchi.			
11	Caffè:			
a	naturale.	quintale	150 00	
b	tostato	id.	207 00	
12	Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè:			
a	disseccata	—	esente	
	macinata o anche solamente tostata *(a)*	quintale	15 00	
13	Melazzo	id.	10 00	
	Il melazzo greggio destinato alla fabbricazione del cera da scarpe e ad altri usi analoghi, compresa la produzione dei colori, paga lire 1 il quintale, previa adulterazione nei modi da stabilirsi dal Ministero delle finanze.			
14	Zucchero:			
a	di prima classe	id.	90 00	
	Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n. 20 Olanda, o che siano colorati artificialmente e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado di bianchezza.			
b	di seconda classe	id.	88 00	
15	Glucosio:			
a	solido:			
	1. di prima classe . . .	id.	90 00	
	Appartiene alla prima classe il glucosio solido che presenta un grado di bianchezza superiore al campione di zucchero del tipo n. 20 Olanda.			
	2. di seconda classe. . .	id.	70 00	
b	liquido	id.	50 00	

(a) Sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione, in ragione di lire 50 il quintale.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
16	Confetti e conserve con zucchero o miele	quintale	125 00	
17	Biscotti da thè	id.	60 00	
18	Siroppi:			
a	per bibite	id.	60 00	
	I siroppi con sostanze medicinali entrano nella classe dei medicamenti composti.			
b	di fecola	id.	40 00	
19	Caccao:			
a	in grani	id.	100 00	
b	infranto, macinato o in pasta	id.	125 00	
20	Cioccolata	id.	200 00	
21	Cannella.	id.	150 00	
22	Chiodi di garofani	id.	150 00	
23	Pepe e pimento	id.	120 00	
24	Thè	id.	250 00	
25	Vainiglia.	id.	350 00	
26	Zafferano.	id.	450 00	
27	Noci moscade:			
a	col guscio	id.	60 00	
b	senza guscio	id.	300 00	
28	Senapa:			
a	semi di	—	esenti	
b	liquida, in polvere o in composta	quintale	11 00	
29	Spezie non nominate. . . .	id.	27 50	
30	Tabacco:			
a	in foglie e in costole di foglie	—	proibito	
b	fabbricato:			
	1. in sigari Manilla, Avana, uso Avana e spagnolette .	chilogr.	35 00	
	Sono considerati come di Avana tutti i sigari composti di foglie di tabacco di Cuba, di Varinas, di Portorico, di Giava, di Colombia e di altre simili qualità. Sono considerati come sigari uso Avana, tutti quelli che, qualunque sia la specie di foglia della quale sono composti, hanno la forma o l'imballaggio simili ai veri sigari Avana.			
	2. di qualsiasi altra qualità	id.	20 00	
	CATEGORIA III.			
	Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie.			
31	Acidi:			
a	acetico impuro	quintale	1 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
31	Acidi *(segue)*:			
b	acetico liquido (compreso l'aceto comune) contenente in acido acetico puro:			
	1. 10 per cento o meno	quintale	15 00	
	2. più di 10 e meno di 50 per cento	id.	90 00	
	3. 50 o più per cento	id.	180 00	
c	acetico cristallizzato	id.	200 00	
d	arsenioso	—	esente	
e	borico	quintale	id.	2 20
f	carbonico	id.	10 00	
g	fenico	id.	10 00	
h	fosforico	id.	10 C0	
i	gallico e tannico:			
	1. impuri	—	esenti	
	2. puri	quintale	10 00	
j	idroclorico	id.	1 00	
l	nitrico	id.	1 50	
m	pirogallico	id.	10 00	
n	salicilico	id.	80 00	
o	solforico	id.	0 50	
p	solforoso	id.	10 00	
q	tartarico	id.	10 00	
r	non nominati	id.	10 00	
32	Ammoniaca	id.	5 00	
33	Potassa e soda caustica	id.	2 00	
34	Alcaloidi:			
a	sali di chinina	chilogr.	12 00	
b	non nominati e loro sali	id.	12 00	
35	Ossido:			
a	di alluminio idrato (allumina pura)	quintale	4 00	
b	di ferro	id.	4 00	
c	di piombo	id.	4 00	
d	di stagno	id.	4 00	
e	di zinco	id.	5 00	
36	Acetati e pirolignitі:			
a	acetato di calce impuro	id.	1 00	
b	non nominati, esclusi gli acetati di alcaloidi e quelli ammoniacali e di mercurio.	id.	4 00	
37	Carbonato:			
a	di barite	id.	2 00	
b	di magnesio	id.	25 00	
c	di piombo	id.	8 00	
	di potassio	id.	0 50	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di en rata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
37	Carbonato *(segue)*:			
e	di sodio	quintale	0 50	
38	Magnesia calcinata o caustica	id.	50 00	
39	Cloruro:			
a	di calce, di potassa e di soda (ipocloriti)	—	esenti	
b	di calcio	—	esente	
c	di magnesio	quintale	1 00	
d	di potassio	—	esente	
40	Nitrato:			
a	di argento	chilogr.	5 00	
b	di potassio	quintale	3 00	
c	di sodio:			
	1. greggio	—	esente	
	2. raffinato	quintale	3 00	
41	Borace o borato di sodio	id.	0 50	
42	Sale marino e salgemma	tonnell.	proibiti	0 22
	È permessa l'importazione del sale, in esenzione da dazio, nelle isole nelle quali non è in vigore la privativa. *È considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15.2 e il sodio di 9.8 per cento.*			
43	Solfato:			
a	di alluminio ed allumi composti	quintale	1 00	
b	di ammonio:			
	1. greggio	—	esente	
	2. depurato	quintale	1 00	
c	di barite	id.	1 00	
d	di ferro	id.	2 00	
e	di magnesio	id.	1 50	
f	di manganese	id.	2 00	
g	di potassio	—	esente	
h	di rame e solfato doppio di rame e di ferro	quintale	2 00	
i	di sodio	id.	0 50	
l	di zinco	id.	2 00	
44	Tartaro (bitartrato di potassio), gruma di botte e feccia di vino	id.	esenti	2 20
45	Cremor di tartaro	id.	4 00	
46	Solfuro di mercurio (cinabro o vermiglione)	id.	100 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
47	Fiammiferi (*a*):			
a	di legno.	quintale	10 00	
b	di stearina, di cera e simili	id.	15 00	
48	Fosforo bianco o rosso . . .	id.	100 00	
	Il fosforo destinato alla fabbricazione dei fiammiferi di ogni sorta è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per accertarne l'introduzione nelle fabbriche. L'importazione del fosforo per altri usi è subordinata al permesso del Ministro delle finanze ed all'osservanza delle speciali discipline da stabilirsi dal Ministro stesso.			
49	Nitrobenzina greggia . . .	id.	4 00	
50	Bromo e iodio	—	esenti	
51	Bromuri e ioduri, esclusi quelli di alcaloidi	quintale	50 00	
52	Sali di bismuto	id.	100 00	
53	Sublimato corrosivo	id.	30 00	
54	Sali di mercurio non nominati	id.	100 00	
55	Sali ammoniacali, esclusi i bromuri e ioduri di ammonio .	id.	10 00	
56	Salicilati, esclusi quelli di alcaloidi	id.	80 00	
57	Saccarina	chilogr.	10 00	
	La saccarina può essere importata soltanto per uso farmaceutico, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal Ministro delle finanze.			
58	Parafina solida	quintale	15 00	
59	Prodotti chimici non nominati (*b*).	id.	10 00	
60	Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti (*c*):			
a	polveri:			
	1. da mina	id.	150 00	
	2. da caccia.	id.	200 00	
b	altri prodotti esplodenti . .	id.	180 00	

(*a*) Sui fiammiferi si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione nella misura di un centesimo di lira ogni 30 fiammiferi di cera oppure di legno o d'altra materia, fini, cioè parafinati, stearinati, ecc. e nella stessa misura ogni 3 fiammiferi di cera detti ascendiscala, ed ogni 60 di legno o d'altra materia, comuni, cioè solferati. I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia sopratassa.

(*b*) Sui prodotti chimici non nominati, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio, si riscuote la sopratassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

(*c*) Tanto sulle polveri da mina e da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) quanto sugli altri prodotti esplodenti, oltre il dazio, si riscuote una sopratassa eguale alla tassa interna di fabbricazione.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
61	Cartucce, capsule e miccie:			
a	cartucce vuote senza capsule	quintale	60 00	
b	cartucce vuote con capsule .	id.	160 00	
c	cartucce cariche.	id.	270 00	
	Si considerano cartucce cariche anche quelle le quali, in luogo della polvere pirica, contengono altra qualsiasi materia esplodente atta allo sparo.			
d	capsule	id.	260 00	
e	miccie da minatori	id.	50 00 oltre il dazio proprio dell'involucro (*a*)	
62	Radiche di liquirizia . . .	—	esenti	
63	Erbe, fiori, foglie, licheni e radiche non nominate, medicinali	quintale	2 00	
64	Cassia e tamarindi naturali (*b*)	id.	7 00	
65	Manna in sorte o in cannelli.	id.	10 00	
66	Canfora:			
a	greggia	—	esente	
b	raffinata.	quintale	25 00	
67	Scorze:			
a	fresche o secche di limone, arancio e loro varietà . .	—	esenti	
b	di china-china	—	id.	
68	Sugo:			
a	d'arancio	—	esente	
b	di cedro e limone:			
	1. crudo	—	id.	
	2. concentrato	—	id.	
c	di liquirizia	quintale	10 00	
d	di aloe ed altri vegetali medicinali non nominati . .	id.	10 00	
69	Generi medicinali non nominati (*c*)	id.	10 00	
70	Medicamenti composti non nominati (senza defalcare il peso dei recipienti immediati) (*c*) (*d*)	id.	120 00	
	Entrano tra i medicamenti composti le droghe medicinali mischiate insieme o mischiate con polpe, sughi,			

(*a*) Il peso dell'involucro si considera uguale ai due terzi del peso intiero sul quale grava il dazio fisso di lire 50.

(*b*) Il tamarindo, quando contiene saccarosio o glucosio aggiunto, paga come i confetti e le conserve con zucchero.

(*c*) Sui generi medicinali e sui medicamenti composti contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio, si riscuote la sopratassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

(*d*) Sono considerate come medicamenti composti tutte le sostanze nel cui involucro o in altra maniera è indicato che hanno proprietà medicamentose.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di dntrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
	estratti, oppure umettate o sciolte con siroppi, mucillaggini, spiriti, ecc.; così quando tali miscugli si trovano in forma di polvere o di pasta secca, come quando sono molli o in istato liquido. Tra i medicamenti composti vanno parimente annoverati i balsami artificiali e i citrati effervescenti di magnesia e di litina.			
71	Gomme, resine e gommeresine:			
a	colofonia o pece greca . .	quintale	2 00	
b	altre:			
	1. indigene greggie . . .	id.	2 00	
	2. non nominate	id.	9 00	
72	Sapone:			
a	comune	id.	8 00	
b	profumato (*a*).	id.	40 00	
c	di glicerina	id.	60 00	
73	Ceralacca	id.	30 00	
74	Profumerie (senza detrarre il peso dei recipienti immediati):			
a	alcooliche (*b*)	id.	100 00	
b	non alcooliche	id.	100 00	
	CATEGORIA IV.			
	Colori e generi per tinta e per concia.			
75	Legni, radiche, corteccie, foglie, licheni, fiori, erbe e frutti, per tinta e per concia:			
a	non macinati	quintale	esenti	0 27
b	macinati	id.	2 00	0 55
c	gambier.	—	esente	
76	Indaco, cocciniglia e kermes	—	esenti	
77	Prussiato di potassa giallo e rosso	—	esente	
78	Colori derivati dal catrame o da altre sostanze bituminose :			
a	in istato secco	—	esenti	
b	in pasta o liquidi	—	id.	
79	Estratti coloranti di legni da tinta ed altre specie tintorie di qualsiasi sorta	quintale	12 50	

(*a*) Il sapone in tavolette, in palle, in scatole o in vasi, si considera come profumato.

(*b*) Sulle profumerie alcooliche, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa sull'alcool, in ragione di lire 144 per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
80	Colori in mattonelle, in polvere o di qualsiasi altra sorta. .	quintale	12 50	
81	Vernici:			
a	a spirito (*a*)	id.	30 00	
b	senza spirito:			
	1. contenenti oli minerali .	id.	40 00	
	2. altre	id.	30 00	
82	Lapis:			
a	senza guaina di pastelli colorati e con guaina lucidata o verniciata	id.	100 00	
b	altri	id.	50 00	
83	Inchiostro:			
a	da stampa	id.	15 00	
b	d'ogni altra sorta	id	15 00	
84	Nero:			
a	da scarpe:			
	1. in iscatole	id.	12 00	
	2. in altro modo	id.	8 00	
b	d'osso e ossa calcinato . .	id.	0 50	
c	nero fumo	id.	5 00	
d	non nominato	id.	5 00	
	CATEGORIA V.			
	Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.			
85	Canapa, lino ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone:			
a	greggi	—	esenti	
b	pettinati	—	id.	
86	Cordami, cordicelle o spago, anche incatramati:			
a	di grossezza superiore a due millimetri.	quintale	11 50	
b	di grossezza di due millimetri e meno	id.	25 00	

(*a*) Sulle vernici a spirito, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa sull'alcool, in ragione di lire 120 per ogni quintale di peso netto legale.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
87	Filati di lino semplici:		Lire C.	L. C.
a	greggi, che misurano per ogni chilogramma:			
	1. fino a 7000 metri . . .	quintale	14 00	
	2. più di 7000 fino a 15,000 metri	id.	19 00	
	3. più di 15,000 fino a 20,000 metri	id.	28 00	
	4. più di 20,000 fino a 37,000 metri	id.	28 00	
	5. più di 37,000 metri . .	id.	28 00	
b	liscivati o imbianchiti . . .	—	Aumento di 25 per cento sul dazio dei greggi	
	I filati leggermente azzurrati o con un'altra tenue tinta che scompare dopo la lavatura, si considerano come imbianchiti.			
c	tinti	—	Aumento di 25 lire il quintale sul dazio dei greggi	
88	Filati di canapa semplici . .	—	Dazio dei filati di lino semplici secondo la qualità	
89	Filati di lino, e di canapa ritorti	—	Aumento di 17 lire il quintale sul dazio dei semplici	
90	Filati di juta:			
a	semplici:			
	1. greggi	quintale	10 00	
	2. lisciviati o imbianchiti .	id.	12 50	
	3. tinti.	id	35 00	
b	ritorti	—	Aumento di 17 lire il quintale sul dazio dei semplici	
91	Filati di lino e di canapa, da cucire, avvolti su rocchetti, in gomitoli e simili, preparati per la vendita al minuto, o refe da calzolai	quintale	110 00	
92	Reti.	—	Aumento di 10 per cento sul dazio dei filati di cui sono composte	
93	Tessuti di juta:			
a	greggi, lisci	quintale	20 00	
b	vellutati.	id.	150 00	
c	altri d'ogni sorta.	—	Dazio dei tessuti di lino secondo la qualità	
	Ai tessuti misti, tanto di questa quanto delle categorie sesta e settima, è applicabile il dazio della materia che domina in peso su ciascuna delle altre e, a parità di peso, il dazio della materia più tassata.			
94	Tessuti di canapa.	—	id.	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
95	Tessuti di lino:		Lire C.	L. C.
a	greggi, lisci, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	1. 10 fili elementari o meno	quintale	25 00	
	2. più di 10 fino a 26 fili .	id.	75 00	
	3. più di 26 fino a 40 fili .	id.	96 00	
	4. più di 40 fino 45 fili . .	id.	122 00	
	5. più di 45 fili.	id.	122 00	
	Per stabilire il numero dei fili nel quadrato di cinque millimetri di lato, si devono contare e sommare i fili della trama e quelli della catena. Sono trascurati i fili non interamente compresi nei cinque millimetri. Quando non sia possibile di contare i fili o nella trama o nella catena, si considera il tessuto come appartenente alla classe superiore per numero di fili. Questa nota vale anche per la categoria VI.			
b	lisciviati o imbianchiti . .	—	Aumento di 30 per cento sul dazio dei greggi	
c	a colori o tinti	—	Aumento di 35 lire il quintale sul dazio dei greggi	
	I tessuti greggi o imbianchiti, con rade e strette righe colorite, in contrassegno di essere destinati ad uso di ospedali e simili luoghi pii, a forniture militari o a far sacchi o altre involture, sono trattati come tessuti di canapa, di lino, di cotone, ecc., greggi o imbianchiti, secondo la rispettiva qualità.			
d	stampati.	—	Aumento di 80 lire il quintale sul dazio degli imbianchiti	
e	operati e damascati. . . .	—	Aumento di 20 lire il quintale sul dazio dei lisci	
f	ricamati:			
	1. a catenella	quintale	200 00 oltre il dazio del tessuto	
	2. a punto passato. . . .	id.	300 00 oltre il dazio del tessuto	
96	Tele di lino e di canapa:			
a	incatramate, oliate e simili .	id.	30 00	
b	incerate	id.	60 00	
c	smerigliate.	—	Metà del dazio al quale è soggetto il tessuto senza smeriglio	
97	Maglie:			
a	semplici.	quintale	130 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
97	Maglie (*Segue*):			
b	foggiate	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici	
98	Pizzi e tulli	chilogr.	7 00	
99	Galloni e nastri	quintale	130 00	
100	Passamani	id.	130 00	
101	Bottoni	id.	130 00	
102	Tessuti con fili metallici:			
a	d'oro o d'argento fini o dorati ed argentati	chilogr.	5 00 oltre il dazio della classe del tessuto alla quale appartengono	
b	di metallo vile	id.	2 00 oltre il dazio della classe del tessuto alla quale appartengono	
103	Oggetti cuciti:			
a	sacchi, biancheria da letto e da tavola, asciugamani e simili	—	Dazio del tessuto coll'aggiunta di 10 per cento	
	Per biancheria s'intendono solamente le lenzuola, le federe, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti. Sono escluse le sottovesti e gli altri indumenti. Questa nota vale anche per la categoria VI.			
b	colli, polsini e camicie, da uomo	—	Due volte il dazio del tessuto	
c	altri	—	Dazio del tessuto coll'aggiunta di 50 per cento	
	Quando gli oggetti cuciti non possono essere classificati secondo i fili che entrano nel quadrato di 5 millimetri di lato, si assoggettano al dazio più alto della classe cui appartengono.			
	Gli oggetti cuciti pagano il dazio del prodotto tessile soggetto a più forte tassa che entra nella loro composizione. Questa disposizione è applicabile tanto alla presente categoria quanto alle categorie VI, VII ed VIII.			
	CATEGORIA VI.			
	Cotone.			
104	Cotone:			
a	in bioccoli o in massa	quintale	3 00	
b	in ovatte	id.	9 00	
105	Filati semplici:			
a	greggi, che misurano per ogni mezzo chilogramma:			
	1. non più di 10,000 metri	id.	18 00	
	2. più di 10,000 fino a 20,000 metri	id.	24 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
105	Filati semplici (*Segue*):			
	3. più di 20,000 fino a 30,000 metri	quintale	30 00	
	4. più di 30,000 fino a 40,000 metri	id.	36 00	
	5. più di 40,000 fino a 50,000 metri	id.	45 00	
	6. più di 50,000 fino a 60,000 metri	id.	52 00	
	7. più di 60,000 metri	id.	60 00	
b	imbianchiti	—	Aumento di 20 per cento sul dazio dei greggi	
	I filati leggermente azzurrati o con un'altra tenue tinta che scompare dopo la lavatura, si considerano come imbianchiti.			
c	tinti	—	Aumento di 25 lire il quintale sul dazio dei greggi	
106	Filati ritorti	—	Aumento di 17 lire il quintale sul dazio dei semplici	
	La classificazione dei filati ritorti viene stabilita moltiplicando la lunghezza per il numero dei capi. Questa nota vale anche per le categorie V e VII.			
107	Catene ordite (*Warps*)	—	Aumento di 15 per cento sul dazio dei filati di cui sono composte	
108	Filati da cucire avvolti su rocchetti, in gomitoli e simili, preparati per la vendita al minuto	quintale	110 00	
109	Filati di vigogna	—	Dazio degli altri filati con l'aggiunta di 10 lire il quintale	
110	Cordami di cotone	—	Dazio del filato di cui sono composti	
	I cordami di cotone incatramati o unti di grasso non si debbono considerare come tinti.			
111	Reti da pesca, di cotone	—	Aumento di 10 per cento sul dazio dei filati di cui sono composte	
112	Tessuti greggi, lisci:			
a	del peso di chilogrammi 13 o più per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	1. 27 fili elementari o meno	quintale	62 00	
	2. più di 27 fino a 38 fili elementari	id.	74 00	
	3. più di 38 fili	id.	74 00	
c	del peso di chilogrammi 7 o più, ma meno di chilogrammi 13 per 100 metri quadrati,			

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
112	Tessuti greggi, lisci (*Segue*):			
	che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	1. 27 fili elementari o meno	quintale	84 00	
	2. più di 27 fino a 38 fili elementari	id.	100 00	
	3. più di 38 fili	id.	100 00	
c	del peso di chilogrammi 3 o più, ma meno di chilogrammi 7 per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	1. 27 fili elementari o meno	id.	110 00	
	2. più di 27 fino a 38 fili elementari	id.	130 00	
	3. più di 38 fili	id.	130 00	
	I tessuti che pesano meno di chilogrammi 3 per 100 metri quadrati si classificano fra le mussole.			
113	Tessuti imbianchiti	—	Aumento di 20 per cento sul dazio dei greggi	
	Si considerano come imbianchiti anche i tessuti greggi misti di bianco.			
114	Tessuti a colori o tinti . .	—	Aumento di 35 lire il quintale sul dazio dei greggi	
115	Tessuti stampati	—	Aumento di 80 lire il quintale sul dazio degli imbianchiti	
116	Tessuti operati e damascati .	—	Aumento di 20 lire il quintale sul dazio dei lisci	
	Si considerano come operati anche i tessuti impressi a secco.			
117	Tessuti broccati	quintale	40 00 oltre il dazio del tessuto	
118	Tessuti ricamati:			
a	a catenella.	id.	200 00 oltre il dazio del tessuto	
b	a punto passato	id.	300 00 oltre il dazio del tessuto	
119	Mussole e tessuti graticolati e a foggia di velo:			
a	greggi	id.	200 00	
b	imbianchiti.	—	Aumento di 20 per cento sul dazio dei greggi	
c	a colori o tinti	—	Aumento di 35 lire il quintale sul dazio dei greggi	
d	stampati.	—	Aumento di 80 lire il quintale sul dazio degli imbianchiti	
e	operati.	—	Aumento di 20 lire il quintale sul dazio dei lisci	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
119	Mussole e tessuti graticolati e a foggia di velo (*Segue*):			
f	broccati	quintale	40 00 oltre il dazio del tessuto	
g	ricamati:			
	1. a catenella	id.	200 00 oltre il dazio del tessuto	
	2. a punto passato. . . .	id.	300 00 oltre il dazio del tessuto	
120	Tessuti:			
a	incatramati, oliati e simili .	id.	30 00	
b	incerati	id.	60 00	
c	smerigliati	—	Metà del dazio al quale è soggetto il tessuto senza smeriglio	
121	Velluti:			
a	comuni e felpe:			
	1. greggi	quintale	120 00	
	2. imbianchiti	id.	140 00	
	3. tinti	id.	165 00	
	4. stampati	id.	220 00	
b	fini (*velvets*):			
	1. greggi	id.	140 00	
	2. imbianchiti	id.	170 00	
	3. tinti.	id.	200 00	
	4. stampati	id.	250 00	
122	Maglie:			
a	semplici.	quintale	150 00	
b	foggiate.	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici	
123	Pizzi	chilogr.	7 00	
124	Tulli:			
a	greggi	quintale	400 00	
b	imbianchiti o tinti	id.	450 00	
125	Galloni e nastri	id.	120 00	
126	Passamani	id.	150 00	
	I passamani pagano come se fossero costituiti tutti della materia tessile appariscente. Questa disposizione è applicabile anche alle categorie V, VII, ed VIII.			
127	Bottoni	id.	150 00	
128	Tessuti misti:			
a	con seta in misura inferiore al 12 per cento	—	Dazio secondo la qualità del tessuto con l'aumento di 40 lire il quintale	
b	con lana in misura inferiore al 50 per cento.	—	Dazio secondo la qualità del tessuto con l'aumento di 20 lire il quintale	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
128	Tessuti misti *(Segue)*:			
c	con fili metallici:			
	1. d'oro o d'argento fini o dorati ed argentati	chilogr.	5 00 oltre il dazio della classe del tessuto alla quale appartengono	
	2. di metallo vile	id.	2 00 oltre il dazio della classe del tessuto alla quale appartengono	
129	Oggetti cuciti:			
a	sacchi, biancheria da letto e da tavola, asciugamani e simili	—	Dazio del tessuto coll' aggiunta di 10 per cento	
b	colli, polsini e camicie, da uomo	—	Due volte il dazio del tessuto	
c	altri	—	Dazio del tessuto coll' aggiunta di 50 per cento	
	Quando gli oggetti cuciti non possono essere classificati in base al peso riferito alla superficie e secondo i fili che entrano nel quadrato di 5 millimetri di lato, si assoggettano al dazio più alto della classe cui appartengono.			
	CATEGORIA VII.			
	Lana, crine e peli.			
130	Lane:			
a	naturali o sudicie e lane lavate	—	esenti	
b	tinte	quintale	10 00	
c	cardate:			
	1. non tinte	id.	10 00	
	2. tinte	id.	20 00	
d	pettinate:			
	1. non tinte	id.	15 00	
	2. tinte	id.	25 00	
e	meccaniche:			
	1. non tinte	id.	10 00	
	2. tinte.	id.	20 00	
131	Cascami e borra di lana . .	—	esenti	
132	Crino:			
a	greggio	—	esente	
b	tinto	quintale	10 00	
c	arricciato	id.	20 00	
133	Pelo:			
a	greggio	—	esente	
b	tinto	quintale	10 00	
134	Filati di lana cardata, semplici:			
a	greggi, che misurano per ogni chilogramma:			
	1. fino a 10,000 metri . .	id.	45 00	
	2. più di 10,000 metri . .	id.	55 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
134	Filati di lana cardata, semplici *(Segue)*:			
b	imbianchiti.	—	Aumento di 20 per cento sul dazio dei greggi	
c	tinti	—	Aumento di 25 lire il quintale sul dazio dei greggi	
135	Filati di lana cardata, ritorti .	—	Aumento di 17 lire il quintale sul dazio dei semplici	
136	Filati di lana pettinata, semplici:			
a	greggi, che misurano per ogni chilogramma:			
	1. fino a 50,000 metri . .	quintale	60 00	
	2. più di 50,000 metri . .	id.	75 00	
b	imbianchiti.	—	Aumento di 20 per cento sul dazio dei greggi	
c	tinti	—	Aumento di 25 lire il quintale sul dazio dei greggi	
137	Filati di lana pettinata, ritorti.	—	Aumento di 17 lire il quintale sul dazio dei semplici	
138	Tessuti di lana:			
a	scardassata, che pesano per ogni metro quadrato:			
	1. 300 grammi o meno. .	quintale	200 00	
	2. più di 300, ma non più di 500 grammi	id.	175 00	
	3. più di 500 grammi . .	id.	150 00	
b	pettinata, che pesano per ogni metro quadrato:			
	1. 200 grammi e meno . .	id.	250 00	
	2. più di 200, ma non più di 500 grammi	id.	220 00	
	3. più di 500 grammi . .	id.	190 00	
	Si classificano come tessuti di lana pettinata i tessuti di lana che contengono anche una parte non predominante di lana pettinata e quelli che contengono materia serica in quantità inferiore al 12 per cento.			
c	stampati.	—	Aumento di 50 lire il quintale sul dazio dei tessuti rispettivi	
d	broccati	quintale	40 00 oltre il dazio del tessuto	
e	ricamati:			
	1. a catenella.	id.	200 00 oltre il dazio del tessuto	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
138	Tessuti di lana *(Segue)*:			
e	ricamati:			
	2. a punto passato . . .	quintale	300 00 oltre il dazio del tessuto	
139	Feltri:			
a	sino a tre millimetri di grossezza.	—	Dazio dei tessuti di lana scardassata	
b	della grossezza di oltre 3 millimetri	quintale	20 00	
140	Lavori grossolani di crino (comprese le corde).	id.	20 00	
141	Tessuti di crino:			
a	per stacci	id.	30 00	
b	di qualsiasi altra sorta. . .	id.	165 00	
142	Coperte:			
a	di pelo di bue, capra, pecora, non tinte, con catena di filo o di cotone	id.	60 00	
b	di lana e di borra di lana .	—	Dazio del tessuto secondo la specie	
	Le coperte non separate le une dalle altre, ma in pezza, sono pur sempre considerate tali se hanno righe colorite o altri contrassegni che indichino la testata di ciascuna coperta, o il punto dove devono essere divise.			
143	Tappeti di lana e di borra di lana, compresi quelli nei quali predominano in peso altre materie tessili non seriche. . .	quintale	110 00	
144	Maglie:			
a	semplici.	id.	220 00	
b	foggiate	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici	
145	Pizzi e tulli.	chilogr.	7 00	
146	Galloni e nastri	quintale	240 00	
147	Passamani	id.	220 00	
148	Bottoni.	id.	240 00	
149	Tessuti con fili metallici:			
a	d'oro o d'argento fini o dorati ed argentati.	chilogr.	5 00 oltre il dazio della classe del tessuto alla quale appartengono	
b	di metallo vile	id.	2 00 oltre il dazio della classe del tessuto alla quale appartengono	
150	Oggetti cuciti	—	Dazio del tessuto coll'aggiunta di 50 per cento	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
	CATEGORIA VIII.		Lire C.	L. C.
	Seta.			
151	Semi di bachi da seta . . .	—	esente	
152	Bozzoli (esclusi i doppioni). .	—	esenti	
153	Seta tratta, semplice, addoppiata o torta:			
a	greggia	—	esente	
b	tinta	chilogr.	0 50	
154	Cascami di seta:			
a	greggi:			
	1. strusa, strazza di seta e di doppio	quintale	esenti	14.00
	2. altri	id.	id.	8.80
b	pettinati.	id.	10 00	20.00
c	filati.	id.	50 00	
155	Fili da cucire, sia di seta, sia di cascami, avvolti su rocchetti, in gomitoli e simili, preparati per la vendita al minuto	chilogr.	2 50	
156	Tessuti di seta o di filusella:			
a	neri:			
	1. lisci	id.	7 00	
	2. operati	id.	10 00	
b	colorati:			
	1. lisci	id.	8 00	
	2. operati	id.	11 00	
c	graticolati:			
	1. lisci	id.	10 00	
	2. operati.	id.	13 00	
157	Tessuti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:			
a	neri:			
	1. lisci	id.	4 00	
	2. operati	id.	7 00	
b	colorati:			
	1. lisci	id.	5 00	
	2. operati	id.	8 00	
158	Tessuti ordinari di cascami di seta, che pesano più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno del 12 per cento:			
a	lisci	id.	2 50	
b	operati	id.	4 50	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
159	Tessuti ricamati:			
a	a catenella	chilogr.	2 00 oltre il dazio del tessuto	
b	a punto passato	id.	3 00 oltre il dazo del tessuto	
160	Velluti e felpe, di seta o di filusella:			
a	lisci	id.	9 00	
b	operati	id.	12 00	
161	Velluti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:			
a	lisci	id.	7 00	
b	operati	id.	10 00	
162	Maglie:			
a	semplici	—	Dazio del rispettivo tessuto	
b	foggiate	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici	
163	Pizzi e tulli (compresi i crespi e le blonde) di seta e quelli nei quali la seta entra in misura di non meno del 12 per cento:			
a	lisci	chilogr.	15 00	
b	operati	id.	18 00	
c	con perline sopra più di un terzo della loro superficie	id.	8 00	
164	Galloni e nastri	id.	3 00 oltre il dazio del rispettivo tessuto	
165	Passamani	—	Dazio dei nastri	
166	Bottoni	chilogr.	5 00	
	Perchè i bottoni siano considerati come di seta basta che abbiano la parte del diritto ricoperta di seta o di filusella, a nulla influendo che il cotone, il legno o altre materie siano visibili dalla parte del rovescio.			
167	Tessuti con fili metallici:			
a	d'oro o d'argento fini o dorati ed argentati	id.	5 00 oltre il dazio della classe del tessuto alla quale appartengono	
b	di metallo vile	id.	2 00 oltre il dazio della classe del tessuto alla quale appartengono	
168	Oggetti cuciti	—	Dazio del tessuto coll'aggiunta di 50 per cento	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
	CATEGORIA IX. **Legno e paglia.**			
169	Carbone di legna	—	esente	
170	Legna da fuoco	—	id.	
171	Legno:			
a	comune:			
	1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	tonnell.	5 00	
	2. squadrato, segato per il lungo	id.	7 00	
	3. in assicelle per scatole, stacci e simili, nonchè in cerchi di qualunque lunghezza	quintale	2 00	
	4. in fuscellini per fiammiferi	—	esente	
b	da ebanisti:			
	1. non segato	quintale	2 00	
	2. segato per il lungo	id.	4 00	
	3. in tavole o in quadrelli intarsiati per pavimento	id.	6 00	
172	Remi, pali e pertiche	—	esenti	
173	Radiche per spazzole	—	id.	
174	Sughero:			
a	greggio	—	esente	
b	lavorato	quintale	15 00	
c	mattoni fatti con residui di sughero	id.	5 00	
175	Botti nuove e vecchie:			
a	con cerchi di legno	ettolitro (capacità)	0 20	
b	con cerchi di ferro	id.	0 30	
176	Mobili e pezzi finiti o greggi di essi:			
a	non imbottiti:			
	1. di legno comune curvato	quintale	30 00	
	2. altri di legno comune	id.	20 00	
	3. di legno da ebanisti	id.	60 00	
	4. impiallacciati, intagliati o intarsiati	id.	60 00	
b	imbottiti:			
	1. di legno comune	id.	40 00	
	2. di legno da ebanisti	id.	60 00	
	3. impiallacciati, intagliati o intarsiati	id.	60 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
177	Cornici e liste di legno per cornici:			
a	semplici o anche lavorate, purchè non verniciate, dorate od argentate	quintale	35 00	
b	altre	id.	70 00	
178	Utensili e lavori diversi di legno comune:			
a	greggi	id.	12 00	
b	puliti o dipinti	id.	18 00	
179	Mercerie di legno.	id.	60 00	
180	Balocchi di legno.	id.	75 00	
181	Carri da strade comuni. . .	ciascuno	22 00	
182	Vetture da strade comuni:			
a	con non più di due ruote. .	ciascuna	42 00	
b	con più di due ruote e non più di cinque molle . . .	id.	110 00	
c	con più di due ruote e di cinque molle.	id.	330 00	
183	Bastimenti, barche e battelli.	—	esenti	
184	Canne, giunchi e vimini:			
a	greggi	—	esenti	
b	spaccati.	quintale	8 00	
c	trafilati o tinti	id.	16 00	
185	Lavori da panieraio e da stoiaio:			
a	grossolani	id.	8 00	
	Intendonsi le ceste, i corbelli, i panieri ed altri simili arnesi, formati di stecche di legno, di vimini o giunchi rozzamente lavorati, per servire al trasporto dei materiali o delle merci o che fanno parte degli attrezzi rurali. Vi si comprendono pure le stoie di biodolo che si stendono sui pavimenti, e quelle fatte di grossi vimini non spogliati della corteccia, che servono all' imballaggio delle mercanzie, nonchè le stoie di canna che generalmente si impiegano nella costruzione dei soffitti.			
b	fini.	id.	30 00	
	Sono tali i panieri e le panierine per la custodia dei lavori da donna, le pedane, gli stoini ed ogni altro simile oggetto di uso domestico, formato di steli, radiche o vimini sottili e pieghevoli, interi o spaccati, naturali o tinti. Vi si comprendono pure tutte le stoie che si stendono sui pavimenti,			

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
	eccetto quelle di biodolo, ed escluse quelle tessute con filati di cocco, di manilla, sparto ed altri vegetali filamentosi.			
186	Treccie:			
a	di paglia, di scorza, di sparto, ecc., per cappelli. . .	quintale	40 00	
b	di scorza, di sparto ecc., per cordami ed altri lavori . .	—	esenti	
187	Cordami di sparto, tiglio e simili.	quintale	1 50	
188	Cappelli di paglia, eccetto quelli guarniti da donna. .	cento	100 00	
	CATEGORIA X.			
	Carta e libri.			
189	Stracci d'ogni sorta	quintale	esenti	8 80
	Le cartacce da macero sono ammesse in franchigia all'entrata, quando siano rese inservibili a qualsiasi altro uso.			
190	Pasta di legno:			
	Si classificano sotto questa voce soltanto le paste bucate o guastate in modo che non possano servire come cartoni.			
a	cellulosa	id.	2 00	
b	altra, compresa la pasta di paglia o d'altre simili sostanze:			
	1. umida, cioè contenente almeno 50 per cento di acqua	id.	2 00	
	2. in istato secco. . . .	id.	2 00	
191	Carta:			
a	bianca o tinta in pasta:			
	1. non rigata, d'ogni qualità	id.	15 00	
	2. rigata.	id.	20 00	
	3. foggiata in buste. . .	id.	25 00	
b	colorita, dorata o dipinta e da parati (compresa la carta imbiancata per litografia o fotografia).	id.	45 00	
c	sugante.	id.	15 00	
	Per carta sugante s'intende quella conosciuta in commercio con tal nome e non già ogni carta senza colla.			
d	da involti grossa e ruvida, e carta di paglia non tinta nè cilindrata	id.	8 00	
192	Carte da giuoco e tarocchi .	100 mazzi	40 00	
193	Stampe, litografie e cartelli .	quintale	100 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
194	Cartoni:			
a	ordinari	quintale	8 00	
	S'intende per cartone ordinario quello in massa o formato di strati riuniti per compressione senza colla			
b	fini	—	Come le voci rispettive della carta	
195	Lavori di carta e di cartone	quintale	80 00	
196	Libri:			
a	stampati:			
	1. in lingua italiana, sciolti o semplicemente legati	—	Dazio della carta di cui sono composti	
	2. in altre lingue, sciolti o semplicemente legati.	—	esenti	
	Si classificano fra i libri stampati anche i giornali di data recentissima. I giornali di data non recentissima si classificano come carta da involti.			
	3. legati in qualsiasi modo	quintale	20 00	
b	non stampati (registri):			
	1. sciolti o legati in cartone	id.	25 00	
	2. altri	id.	40 00	
197	Musica stampata:			
a	sciolta o semplicemente legata	—	esente	
b	legata in qualsiasi modo	quintale	20 00	
198	Manoscritti	—	esenti	

CATEGORIA XI.

Pelli.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
199	Pelli:			
a	crude, fresche o secche:			
	Sono quelle che non hanno avuto alcuna operazione di concia, ma sono soltanto seccate, o al più incenerate o salate, perchè non vadano a male.			
	1. non buone da pellicceria	—	esenti	
	2. da pellicceria	—	id.	
b	conciate col pelo	quintale	60 00	
c	conciate senza pelo e non rifinite:			
	1. ovine e caprine	id.	25 00	
	2. altre	id.	25 00	
d	conciate senza pelo e rifinite:			
	1. di capretto e d'agnello per guanti	id.	20 00	
	2. da suola	id.	45 00	
	3. altre	id.	70 00	
e	verniciate	id.	90 00	
199	Pelli (*Segue*):			
f	tagliate:			
	1. in gambali, tomai, ecc.	—	Dazio delle rispettive pelli con l'aumento di 20 per cento	
	2. in istriscie per cappelli	—	Dazio delle rispettive pelli con l'aumento di 50 per cento	
200	Carniccio e ritagli di pelli	—	esenti	
201	Lavori da pelliciaio, d'ogni sorta	quintale	600 00	
202	Fornimenti da tiro	id.	90 00	
203	Selle	cento	1,500 00	
204	Guanti di pelle d'ogni qualità, anche semplicemente tagliati	100 paia	20 00	
205	Calzature di qualsiasi specie	id.	200 00	
206	Cinghie di pelle finite per trasmissione di movimento	quintale	100 00	
207	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati	id.	120 00	

CATEGORIA XII.

Minerali, metalli e loro lavori.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
208	Minerali metallici:			
a	di ferro	tonnell.	esenti	0 22
b	di piombo anche argentifero	id.	id.	2 50
c	di rame	id.	id.	5 50
d	di zinco	—	id.	
e	di ogni altra sorta	—	id.	
209	Scorie provenienti da fusione di minerali e da affinazione di metalli e prodotti metallici	—	id.	
210	Rottami, scaglie e limature, di ferro, ghisa ed acciaio	quintale	1 00	
	Sono ammessi come rottami:			
	1° *I cascami della fabbricazione di oggetti di seconda lavorazione (ritagli, pezzi di scarto o di rifiuto); il ferro vecchio minuto* cosidetto da colo o da pacchetto; *i proiettili d' artiglieria e i cannoni, arrugginiti e non più servibili.*			
	2° *Le smozzature o spuntature di rotaie, barre o verghe ed i pezzi di barre o verghe, nuovi, di rifiuto, aventi, cioè, profondi difetti di struttura o di saldatura, sfoglie o screpolature, purchè le une e gli altri siano presentati in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri.*			

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
	3° Il ferro vecchio in barre o in verghe cosidetto da pacco; i cerchi di ferro vecchi provenienti dal disfacimento di recipienti o di imballaggi; i lavori, le lamiere e i tubi, di ferro o di acciaio, vecchi e resi inservibili dall'uso, purchè tutti questi materiali siano presentati in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri.			
	4° Le rotaie usate e i pezzi di rotaie nuovi, di rifiuto, aventi, cioè, profondi difetti di struttura o di saldatura, sfoglie e screpolature, purchè le une e gli altri siano presentati in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro o ridotti, a spese dell'importore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro. Per le rotaie usate di ferro potrà essere concesso lo spezzamento sotto la vigilanza dell'Amministrazione anche in pezzi non superiori a un metro e 60 centimetri.			
	5° I lavori di ghisa vecchi o di scarto, purchè siano presentati o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, in pezzi tali da non poter servire ad altro che alla fusione.			
211	Ghisa:			
a	da affinazione e da fusione, in pani	quintale	1 00	
b	lavorata in getti greggi:			
	1. in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici	id.	8 00	
	2. in altri oggetti . . .	id.	5 00	
c	lavorata in getti piallati, torniti o in altro modo lavorati:			
	1. in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici	id.	10 00	
	2. in altri oggetti . . .	id.	7 00	
d	lavorata in getti con guarnizioni d'altro metallo, o stagnati, smaltati, nichelati, verniciati, ossidati, laccati, ecc. :			
	1. in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici	id.	18 00	
	2. in altri oggetti . . .	id.	12 00	
212	Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani	quintale	2 75	
213	Ferro e acciaio:			
	Si comprendono sotto il n. 213 il ferro e l'acciaio semplicemente laminati o in fili semplicemente tirati alla filiera. Ogni altro lavoro dopo la laminazione o la trafilatura fa passare il ferro e l'acciaio allo stato di seconda fabbricazione. Le lamiere ricotte sono considerate come ferro di prima fabbricazione.			
a	laminati o battuti in verghe, spranghe o barre sagomate di sezione qualunque:			
	1 non aventi in sezione alcun diametro o lato di 7 millimetri o meno . . .	id.	6 50	
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 7 millimetri o meno, ma più di 5 millimetri	id.	7 50	
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 5 millimetri o meno . . .	id.	9 00	
b	tirati in fili:			
	1. aventi un diametro di 5 millimetri o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo .	id.	12 00	
	2. aventi un diametro di 1 millimetro e mezzo o meno	id.	15 00	
c	in lamiere della grossezza:			
	1. di 4 millimetri e più .	id.	7 00	
	2. di meno di 4 millimetri e più di millimetri 1 e mezzo	id.	10 00	
	3. di millimetri 1 e mezzo e meno	id.	12 00	
	Le lamiere tagliate (non semplicemente rifilate) per predisporle ad un uso determinato pagano una lira di dazio più che le non tagliate.			
214	Acciaio temprato:			
a	in spranghe e verghe . . .	id.	12 00	
b	in fili	id.	15 00	
215	Ferro e acciaio in rotaie per ferrovie	id.	6 00	
	Sono ammessi come rotaie i soli ferri di sezione simile a quella adottata dalle ferrovie, semplicemente laminati e forati. La sezione deve essere costante per tutta la lunghezza della sbarra.			
216	Ferro e acciaio in tubi, di lamiera della grossezza:			
a	di 4 millimetri e più . .	id.	12 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
6	Ferro e acciaio in tubi, di lamiera della grossezza *(Segue)*:			
	di meno di 4 millimetri e più di millimetri 1 e mezzo.	quintale	15 00	
	di millimetri 1 e mezzo e meno	id.	17 00	
21	Ferro e acciaio fucinati o gettati, in lavori greggi:			
a	del peso di 50 chilogrammi e più	id.	10 00	
b	di peso inferiore a 50 chilogrammi	id.	12 00	
	Si comprendono sotto il n. 217 il ferro e l'acciaio semplicemente fucinati o gettati. Ogni altro lavoro dopo la fucinazione o il getto fa passare il ferro e l'acciaio allo stato di seconda fabbricazione.			
218	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione:			
a	in lavori fatti principalmente con ferri od acciai grossi:			
	1. piallati, limati, torniti, bucati, ecc., solo in minima parte, cioè con qualche semplice foro o colpo di lima o di martello	id.	10 50	
	2. piallati, limati, torniti, bucati, ecc., su tutta o larga parte della loro superficie .	id.	13 50	
	3. stagnati, piombati, zincati, verniciati	id.	15 50	
	4. ossidati, smaltati, nichelati o laccati, guarniti di altri metalli o congiunti a vetro o prodotti ceramici . . .	id.	20 00	
b	in lavori fatti principalmente con ferri od acciai piccoli:			
	1. piallati, limati, torniti, bucati, ecc., solo in piccola parte della loro superficie .	id.	15 50	
	2. piallati, limati, torniti, bucati, ecc., su tutta o larga parte della loro superficie	id.	17 50	
	3. stagnati, piombati, zincati, verniciati	id.	17 50	
	4. ossidati, smaltati, nichelati, laccati, guarniti d'altri metalli, o congiunti a vetro o prodotti ceramici . . .	id.	30 00	
19	Acciaio in molle di qualsiasi sorta.	id.	18 00	
20	Lamiere di ferro ricoperte di zinco, piombo o galvanizzate:			
a	di grossezza superiore a millimetri 1 e mezzo:			
	1. semplici	id.	13 00	
220	Lamiere di ferro ricoperte di zinco, piombo o galvanizzate *(Segue)*:			
a	di grossezza superiore a millimetri 1 e mezzo:			
	2. in lavori diversi semplici .	quintale	19 00	
	3. in lavori commisti con altre materie	id.	23 00	
b	della grossezza di millim. 1 e mezzo e meno:			
	1. semplici	id.	15 00	
	2. in lavori diversi semplici.	id.	21 00	
	3. in lavori commisti con altre materie	id.	25 00	
	Le lamiere ondulate vanno comprese fra i lavori diversi semplici.			
221	Lamiere di ferro ricoperte di stagno, rame od anche ossidate:			
a	di grossezza superiore a millim. 1 e mezzo:			
	1. semplici.	id.	14 00	
	2 in lavori diversi semplici.	id.	20 00	
	3. in lavori commisti con altre materie	id.	24 00	
b	della grossezza di millim. 1 e mezzo e meno:			
	1. semplici	id.	18 00	
	2. in lavori diversi semplici.	id.	22 00	
	3. in lavori commisti con altre materie	id.	26 00	
	Le lamiere ondulate vanno comprese fra i lavori diversi semplici.			
222	Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri in ghisa, ferro o acciaio:			
a	comuni:			
	Si classificano come utensili e strumenti usuali per arti e mestieri, comuni, i seguenti: accette, aratri, ascie, attrezzi ordinari di agricoltura in genere, badili, bicorni, biette, barletti, cazzuole, coti, cunei, erpici, filiere, forche, graffietti, leve, mannaie, martelli, morse da fabbri, pale, pali, picconi, picozze, rastrelli, sarchielli, scuri, tanaglie, vomeri, ecc.			
	1. smaltati, laccati o ossidati	id.	20 00	
	2. puliti, verniciati, zincati, piombati, galvanizzati, ramati, stagnati o guarniti di altri metalli	id.	15 50	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DALIO di entrata	di uscita
			Lire C.	L. C.
222	Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri in ghisa, ferro o acciaio *(Segue)*:			
a	comuni:			
	1. altri (esclusi quelli bruniti)	quintale	13 50	
b	fini:			
	Si classificano come utensili e strumenti usuali per arti e mestieri, fini, i seguenti: binde, bilance a bilico, brunitoi, bulini, cacciaviti, compositoi, copia-lettere, cesoie, falci, falciuole, forbici, fucine portatili, coni o punzoni; ferri non nominati, da calzolai, doratori, falegnami, fabbri, maniscalchi, parrucchieri, stampatori ed altri artigiani; ferri da stirare e da crespare, incastri, lame da seghe, lesine, licciaiole, linguette o ferri da pialle, lisciatoi, pettini, pialle, pinze, punzoni, punteruoli, ronc oli, raschiatoi, saette per succhielli e trapani, scalpelli, seghe, sgorbie, spatole, stampi, succhielli, trivelle, trivelline, timbri, torchietti per timbri e punzoni, torni da orologiaio, trapani a mano, verrine, ecc.			
	1. smaltati laccati o ossidati	id.	22 00	
	2. altri, anche puliti, verniciati, zincati, piombati, galvanizzati, ramati, stagnati o guarniti di altri metalli, ma non bruniti	id.	17 50	
c	lime e raspe, aventi, non compreso il codolo, una lunghezza:			
	1. di più di 30 centimetri .	id.	14 00	
	2. di 15 fino a 30 centimetri .	id.	16 00	
	3. inferiore a 15 centimetri .	id.	20 00	
223	Oggetti di ferro e di acciaio bruniti	id.	80 00	
224	Aghi e spilli	id.	100 00	
225	Rame, ottone e bronzo:			
a	in pani, rosette, limature e rottami.	id.	4 00	
b	in spranghe, in fogli, in lamine.	id.	14 00	
c	in tubi di qualunque diametro.	id.	20 00	
d	in fili di qualunque diametro.	id.	20 00	
e	tirati al maglio in lavori greggi	id.	18 00	
f	in cilindri e stampi incisi per la stampa.	—	esenti	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	di uscita
			Lire C.	L. C.
225	Rame, ottone e bronzo *(Segue)*:			
g	in monete:			
	1. aventi corso legale nel Regno.	—	esenti	
	2. altre	chilogr.	10 00	
h	in lavori ornamentali non dorati, nè argentati	quintale	75 00	
i	dorati od argentati:			
	1. in spranghe, in lamine o in fili.	id.	100 00	
	2. avvolti sopra fili di materie tessili.	id.	100 00	
	3. in altri lavori	id.	120 00	
l	in lavori non nominati. . .	id.	30 00	
226	Tele metalliche:			
a	di ferro o di acciaio. . . .	—	Dazio del filo di cui sono composte coll'aggiunta di lire 15 il quintale	
b	di ottone o di rame. . . .	—	id.	
227	Nichelio e sue leghe col rame e con lo zinco (packfong od argentone):			
a	in dadi, in pani e in rottami.	—	esenti	
b	in fogli, verghe e fili . . .	quintale	10 00	
c	in lavori:			
	1. dorati od argentati. . .	id.	120 00	
	2. non nominati.	id.	100 00	
228	Piombo e sue leghe con l'antimonio:			
a	in pani e in rottami. . . .	id.	0 50	
b	battuto in fogli..	id.	3 00	
c	in tubi	id.	3 00	
d	in caratteri da stampa . . .	id.	20 00	
e	in altri lavori (comprese le palle e i pallini)	id.	5 00	
229	Stagno e sue leghe col piombo e l'antimonio:			
a	in pani, in verghe e in rottami.	—	esenti	
b	battuto in fogli di qualsiasi sorta	quintale	15 00	
c	in lavori:			
	1. verniciati.	id.	40 00	
	2. non nominati.	id.	20 00	
230	Zinco:			
a	in pani e in rottami. . . .	—	esente	
b	in lamiere e fogli	quintale	4 00	
c	in lavori:			
	1. dorati od argentati. . .	id.	100 00	
	. nn dorati nè argentati, con ornati o vernice di qualsiasi sorta	id.	50 00	
	3. non nominati	id.	15 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
231	Arsenico allo stato metallico.	quintale	1 00	
232	Antimonio allo stato metallico.	id.	8 00	
233	Mercurio	id.	10 00	
234	Lavori di bronzo d'alluminio.	id.	120 00	
235	Metalli e leghe metalliche, non nominati:			
a	allo stato greggio	id.	5 00	
b	in lavori di qualsiasi sorta. .	id.	100 00	
236	Fucili:			
a	completi.	cento	800 00	
b	parti di	quintale	300 00	
237	Pistole e rivoltelle *(Revolvers)*:			
a	complete.	cento	350 00	
b	parti di.	quintale	700 00	
238	Caldaie per macchine:			
a	multitubulari	id.	14 00	
b	altre	id.	12 00	
239	Macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli (seghe, pialle, torni, filettatrici, trapani, ecc). .	id.	9 00	
240	Macchine:			
a	a vapore:			
	1. fisse, senza caldaia. . .	id.	12 00	
	2. semifisse (con caldaie annesse), motori ad aria calda, ad aria compressa, a gas, a petrolio e motrici rotative.	id.	12 00	
b	idrauliche e motori ad acqua o a vento.	id.	10 00	
	Si classificano fra le macchine idrauliche, le turbine, le ruote idrauliche, i pulsometri, le pompe e macchine elevatrici, gli strettoi, gli accumulatori, gli ascensori, i montacarichi idraulici, ecc.			
c	locomotive (escluso il *tender*).	id.	14 00	
d	locomobili	id.	12 00	
e	marine	id.	12 00	
f	agrarie di ogni sorta . . .	id.	9 00	
g	per la filatura.	id.	10 00	
h	per la tessitura e telai da tessere	id.	10 00	
i	dinamo-elettriche:			
	1. di peso superiore a 1000 chilogr.	id.	30 00	
	2. del peso di 1000 chilogr. o meno	id.	30 00	
240	Macchine *(segue)*:			
j	da cucire:			
	1. con sostegni	quintale	25 00	
	2. senza sostegni	id.	30 00	
l	non nominate	id.	10 00	
241	Parti staccate:			
a	di macchine dinamo-elettriche	id.	30 00	
b	di macchine da cucire . .	id.	30 00	
c	di altre macchine	id.	11 00	
242	Apparecchi di rame o di altri materiali, per riscaldare, raffinare, distillare, ecc. . .	id.	20 00	
243	Strumenti di ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di chimica, di fisica, di chirurgia, ecc.:			
a	costruiti in rame, bronzo, ottone o acciaio:			
	1. muniti di cannocchiali o microscopi o di aste o circoli graduati; cannocchiali terrestri, monocoli e binocoli, lenti sciolte e chiuse in armatura	id.	125 00	
	2. non muniti di alcun istrumento ottico, nè di aste o circoli graduati	id.	75 00	
b	d'ogni specie, nella costruzione dei quali entra con evidente prevalenza il ferro	id.	30 00	
244	Guarniture di scardassi . .	id.	75 00	
	Gli scardassi si classificano tra le macchine per la filatura. Scardassi e guarniture di scardassi vanno tassati separatamente col rispettivo dazio, ancorchè si presentino in dogana uniti.			
245	Veicoli da ferrovia:			
a	carri da merce e *tenders* .	id.	10 00	
b	carrozze:			
	1. di 1ª classe	id.	19 00	
	2. di 2ª classe	id.	16 00	
	3. di 3ª classe	id.	14 00	
	Le carrozze miste pagano il dazio più alto.			
246	Oro:			
a	cilindrato, in lama e lustrini e trafilato	chilogr.	10 00	
b	avvolto sulla seta o su altra materia tessile	id.	10 00	
c	battuto in fogli (senza diffalcare il peso della carta) .	id.	18 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
247	Argento:			
a	greggio, in verghe, in polvere o in rottami . . .	—	esente	
b	cilindrato, in lama e lustrini e trafilato	chilogr.	5 00	
c	avvolto sulla seta o su altra materia tessile	id.	10 00	
d	battuto in fogli (senza diffalcare il peso della carta) .	id.	5 00	
248	Oreficeria e vasellame d'oro .	ettogr.	14 00	
249	Lavori d'argento, anche dorati, o argenteria	chilogr.	9 00	
250	Gioielli:			
a	d'oro	ettogr.	14 00	
b	d'argento, anche dorati . .	chilogr.	10 00	
	Si intendono per gioielli gli oggetti di lusso, piccoli, preziosi per lavoro e per materia, destinati per ornamento personale.			
251	Orologi:			
a	da tasca:			
	1. in casse d'oro	ciascuno	1 00	
	2. in casse di qualsiasi altro metallo	id.	0 50	
b	da tavola, a quadro o a pendolo:			
	1. non incassati	id.	5 00	
	2. incassati	id.	5 00 più il dazio proprio della cassa	
c	svegliarini senza la soneria delle ore	id.	1 50	
252	Organini a cilindro o sonerie musicali	id.	2 00	
253	Castelli d'orologi:			
a	da tasca	id.	0 25	
b	da tavola, a quadro o a pendolo	id.	2 00	
c	da torre, da chiesa, ecc. . .	quintale	20 00	
254	Fornimenti d'orologeria . .	id.	100 00	
	CATEGORIA XIII. **Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli.**			
255	Pietre preziose lavorate:			
a	rubini, smeraldi, diamanti, ecc.	ettogr.	14 00	
b	agate, opali, onici, ecc. . .	chilogr.	9 00	
256	Marmo greggio	—	esente	
257	Alabastro greggio	—	id.	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
258	Marmo e alabastro di qualsiasi qualità:			
a	in tavole della grossezza di 16 centimetri e più . . .	quintale	0 50	
b	in statue	—	esenti	
c	in altro modo lavorati . .	quintale	0 75	
259	Pietre per costruzioni:			
a	greggie	—	esenti	
b	in statue	—	id.	
c	segate, scolpite e pulite . .	tonnell.	1 00	
260	Terre colorate (boli, ocre e terre sigillate, naturali o artificiali)	quintale	4 00	
261	Pietre, terre e minerali non metallici:			
a	gessi, calce, ecc.	—	esenti	
b	cementi e calce idraulica .	quintale	1 25	
262	Laterizi:			
a	mattoni, tegoli comuni, ambrogette greggie e mattoni refrattari	id.	0 25	
b	embrici alla foggia marsigliese e parigina e mattoni forati	id.	1 50	
263	Zolfo greggio o raffinato e fiore di zolfo	id.	esenti	1 10
264	Bitumi solidi	id.	0 50	
265	Carbon fossile naturale o carbonizzato (coke)	—	esente	
266	Grafite	—	id.	
267	Terre cotte:			
a	d'uso comune	quintale	3 00	
	Si classificano come terre cotte d'uso comune le ambrogette liscie, anche ricoperte da intonaco terroso; i crogiuoli, le storte e i tubi anche smaltati; i pezzi per finimenti e decorazioni architettoniche, le stufe, le giarre, le pentole; gli utensili e il vasellame senza ornati, anche se sono coperti di un intonaco metallico di color bruno, giallo, verde o rosso.			
b	altre	id.	18 00	
	Si classificano fra le terre cotte altre gli utensili e il vasellame con ornati o sculture e fregi di ogni genere, foggiati a mano o alla stampa, le statue, le statuette, i bassorilievi, i soprammobili, ecc.			
268	*Grès:*			
a	ordinari	id.	6 00	
b	fini	id.	18 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
269	Maioliche o lavori di pasta colorata ricoperta di smalto o con vernice opaca:			
a	ambrogette anche dipinte a più colori.	quintale	6 00	
b	bianchi o colorati a fondo unito	id.	10 00	
c	variamente colorati o altrimenti decorati	id.	14 00	
270	Terraglie o lavori di pasta bianca:			
a	bianchi	id.	18 00	
b	variamente colorati o dipinti, dorati o altrimenti decorati	id.	25 00	
271	Porcellane:			
a	bianche	id.	25 00	
b	colorate, dorate o altrimenti decorate	id.	40 00	
272	Lastre di vetro o di cristallo:			
a	non pulite, comuni da finestra, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
	1. meno di 120 centimetri	id.	9 00	
	2. da 120 a 200 centimetri	id.	11 00	
	3. più di 200 centimetri .	id.	13 00	
b	non pulite, altre	id.	8 00	
	Sono comprese nel n. 272b) le lastre da tettoia e da pavimento, anche quando non sieno perfettamente opache.			
c	pulite, non stagnate, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
	1. non più di 160 centimetri	id.	22 00	
	2. più di 160 centimetri .	id.	28 00	
273	Specchi incorniciati e lastre da specchio pulite e stagnate (senza defalcare il peso dei recipienti immediati) che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
a	non più di 160 centimetri .	id.	40 00	
b	più di 160 centimetri . . .	id.	50 00	
274	Lavori di vetro e di cristallo:			
a	semplicemente soffiati o gettati, non coloriti, nè arrotati, nè incisi	id.	12 00	
b	colorati, tinti in pasta, arrotati, smerigliati e incisi .	id.	18 00	
	Non sono considerati come arrotati gli oggetti dai quali si è fatta sparire soltanto la traccia dell'attaccatura.			
c	dipinti, smaltati, dorati, argentati o altrimenti decorati	id.	25 00	
d	muniti di intagli per indicare la spartizione in millimetri o in gradi	id.	30 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
275	Bottiglie comuni	quintale	5 00	
	Per bottiglie comuni s'intendono quelle di vetro nero, scuro, verdognolo, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino, escluse quelle di vetro incolore, le quali entrano nella classe dei lavori di vetro semplicemente soffiati o gettati.			
276	Damigiane	id.	6 00	
277	Vetro rotto	—	esente	
278	Vetri, cristalli e smalti in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere od altri simili lavori	quintale	50 00	
279	Vetrificazioni e smalti in pani, in bacchette o in polvere .	id.	5 00	
	CATEGORIA XIV.			
	Cereali, farine, paste e prodotti vegetali non compresi in altre categorie.			
280	Grano o frumento.	tonnell.	75 00	
281	Segala	id.	45 00	
282	Avena.	quintale	4 00	
283	Orzo	tonnell.	11 50	
	L'orzo tallito destinato alla fabbricazione della birra è ammesso in esenzione da dazio alle condizioni da stabilirsi con decreto reale.			
284	Altre granaglie	id.	11 50	
285	Castagne	—	esenti	
286	Patate.	—	id.	
287	Riso:			
a	con lolla	tonnell.	50 00	
b	semi-greggio	id.	75 00	
	S'intendono compresi nella lettera b *i risi di Birmania, Giappone, ecc., e in generale quelli che, per quanto svestiti in parte o pressochè interamente, per diventare commestibili, hanno d'uopo di una ulteriore lavorazione.*			
c	lavorato.	id.	110 00	
288	Farine:			
a	di grano o frumento . . .	quintale	12 30	
b	di riso	id.	2 80	
c	di granaglie, di castagne, di panico	id.	2 80	
d	di semi di lino e di cotone	id.	2 80	
289	Semolino	id.	15 50	
290	Crusca	id.	3 50	
291	Paste di frumento	id.	16 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
292	Pane e biscotto di mare . .	quintale	16 00	
293	Fecole	id.	2 00	
294	Amido:			
a	comune:			
	1. di riso	id.	12 00	
	2. di altra materia . . .	id.	8 00	
b	fino od in scatole	id.	15 00	
295	Aranci e limoni, anche in acqua salata	id.	4 00	
296	Cedri e cedrati, anche in acqua salata	—	esenti	
297	Uva fresca	quintale	7 50	
298	Frutte fresche non nominate .	id.	1 00	
299	Datteri	id.	12 00	
300	Carrube	id.	1 75	
301	Pistacchi col guscio o senza.	id.	8 00	
302	Frutte secche:			
a	mandorle:			
	1. senza guscio.	—	esenti	
	2. con guscio	—	id.	
b	noci e nocciuole.	—	id.	
c	oleose non nominate . . .	—	id.	
d	fichi	quintale	15 00	
e	uva	id.	20 00	
f	prugne	id.	10 00	
g	non nominate	id.	10 00	
303	Frutte, legumi ed ortaggi:			
a	nell'aceto, nel sale e nell'olio	id.	20 00	
b	nello spirito di vino . . .	id.	120 00	
304	Funghi e tartufi	id.	10 00	
305	Luppolo	—	esente	
306	Semi:			
a	oleosi:			
	1. di ricino	quintale	esenti	1 10
	2. di lino, di colza e di ravizzone	id.	4 75	1 10
	3. di sesamo e di arachide.	id.	6 00	1 10
	4. altri	id.	5 00	1 10
b	non oleosi	id.	esenti	1 10
307	Oli di palma e di cocco . .	id.	4 00	
308	Panelle di noce e di altre materie	—	esenti	
309	Prodotti vegetali:			
a	legumi e ortaggi freschi . .	—	id.	
b	non nominati	—	id.	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
	CATEGORIA XV.			
	Animali, prodotti e spoglie di animali, non compresi in altre categorie.			
310	Cavalli	ciascuno	40 00	
311	Muli	id.	15 00	
312	Asini	id.	5 00	
313	Bovi	id.	38 00	
314	Tori.	id.	18 00	
315	Vacche	id.	12 00	
316	Giovenchi e torelli	id.	8 00	
317	Vitelli.	id.	8 00	
318	Bestiame ovino e caprino . .	id.	3 00	
319	Porci:			
a	del peso fino a 10 chilogrammi inclusivo	id.	3 00	
b	del peso sopra i dieci chilogrammi fino a 20 inclusivo.	id.	3 00	
c	del peso sopra i 20 chilogr.	id.	10 00	
320	Carne:			
a	fresca.	quintale	12 00	
	Le bestie macellate, intiere, escluse quelle che entrano nella classe della cacciagione e del selvaggiume, vanno soggette al dazio della carne fresca, come se fossero tagliate a pezzi.			
b	cotta	id.	12 00	
c	salata e affumicata o in altro modo preparata.	id.	25 00	
321	Pollame	id.	5 00	
322	Estratto di carne o pasticche di brodo.	id.	40 00	
323	Cacciagione e selvaggiume .	id.	15 00	
324	Mignatte.	—	esenti	
325	Budella:			
a	fresche	—	id.	
b	salate	quintale	4 00	
326	Pesci:			
a	freschi d'ogni sorta. . . .	—	esenti	
b	secchi o affumicati. . . .	quintale	5 00	
c	in salamoia	id.	6 00	
d	marinati o sott'olio, compreso il tonno:			
	1. in scatole	id.	30 00	
	2. conservati in altro modo.	id.	30 00	
327	Caviale od altre uova di pesce preparate	id.	30 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
328	Latte	—	esente	
329	Estratto di latte	quintale	15 00	
330	Burro:			
a	fresco	id.	12 50	
b	salato	id.	17 50	
331	Formaggio	id.	25 00	
332	Uova di pollame	—	esenti	
333	Grasso di maiale (strutto)	quintale	10 00	
334	Altri grassi	—	esenti	
335	Acido stearico	quintale	8 00	
336	Acido oleico (oleina)	id.	4 00	
337	Acidi grassi aventi il punto di solidificazione ad una temperatura superiore a 40°, ma inferiore a 48°	id.	4 00	
338	Candele steariche	id.	15 00	
339	Pecchie vive coi loro alveari	—	esenti	
340	Miele di ogni sorta	quintale	10 00	
341	Cera:			
a	gialla:			
	1. non lavorata	id.	15 00	
	2. lavorata	id.	20 00	
b	bianca:			
	1. non lavorata	id.	30 00	
	2. lavorata	id.	40 00	
342	Avanzi e colature di candele di cera	id.	10 00	
343	Colla:			
a	forte	id.	4 00	
b	di pesce	id.	15 00	
344	Piume:			
a	da ornamento:			
	1. greggio	chilogr.	3 00	
	2. lavorate	id.	35 00	
b	da letto:	—	esenti	
345	Capelli:			
a	non lavorati	chilogr.	3 00	
b	lavorati	id.	10 00	
346	Spugne:			
a	comuni:			
	1. greggio	—	esenti	
	2. lavorato	quintale	40 00	
b	fini:			
	1. greggio	—	esenti	
	2. lavorato	quintale	200 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
347	Corallo:			
a	greggio	—	esente	
b	lavorato:			
	1. non montato	—	id.	
	2. montato in qualsiasi materia, eccetto che in oro	chilogr.	10 00	
348	Avorio, madreperla e tartaruga:			
a	greggi	—	esenti	
b	lavorati	quintale	150 00	
349	Corna, ossa ed altre materie affini:			
a	greggie	—	esenti	
b	lavorate	quintale	80 00	
350	Ambra e suoi lavori	id.	150 00	
351	Concime	—	esente	
	CATEGORIA XVI. **Oggetti diversi.**			
352	Mercerie:			
a	comuni	quintale	100 00	
b	fini	id.	200 00	
	Gli oggetti rimandati dal repertorio a mercerie, senza indicare la specie, passano fra le mercerie fini quando sono guarniti di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi, o quando sono dorati od argentati. Però gli stessi oggetti, quando sono legati in metalli preziosi, passano tra le oreficerie o i gioielli. Gli oggetti dal repertorio rimandati a mercerie comuni quando sono formati esclusivamente di legno, si classificano fra le « Mercerie di legno ».			
353	Ventagli:			
a	ordinari	id.	100 00	
b	fini	id.	200 00	
	I ventagli dei quali non sia specificatamente stabilita la classificazione dal repertorio, si classificano fra quelli fini quando sono guarniti di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi, o quando sono dorati od argentati.			
354	Vassoi, rapporti da mobili e sottocoppe, di lamiere metalliche, greggi	id.	60 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
355	Strumenti musicali:			
a	organi:			
	1. da chiesa	quintale	16 00	
	2. portatili	ciascuno	5 00	
	Quelli a tasti con mantici e tubi nella parte esterna, nonchè quelli grandi, quantunque a cilindro, destinati a servire per mobili da sala, pagano come pianoforti verticali.			
b	pianoforti:			
	1. a tavola o verticali . .	id.	90 00	
	2. a coda	id.	180 00	
c	*armoniums*.	id.	40 00	
d	non nominati a corda:			
	1. del peso di 400 grammi o meno	id.	2 00	
	2. di peso superiore a 400 grammi	id.	4 00	
e	non nominati a fiato:			
	1. del peso di 400 grammi o meno	id.	2 00	
	2. di peso superiore a 400 grammi.	id.	4 00	
f	altri non nominati	id.	2 00	
356	Parti staccate di strumenti musicali.	quintale	100 00	
357	Corde per strumenti musicali.	id.	80 00	
358	Gomma elastica e guttaperca:			
a	greggia, solida o liquida. .	—	esente	
b	in foglia segata o in oggetti di foglia segata	quintale	60 00	
c	in fili.	id.	75 00	
d	in tubi o in foglie contenenti filo di metallo o tele metalliche	id.	40 00	
e	altri lavori, compresi quelli di *caoutchouc* indurito (ebanite) ed esclusi quelli misti a tessuti od a metallo . .	id.	50 00	
f	in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, esclusi i tessuti gommati in pezza e gli oggetti di vestiario o da viaggio.	id.	60 00	
	I tessuti gommati in pezza e gli oggetti di vestiario o da viaggio si classificano come tessuti secondo la specie o oggetti cuciti.			
g	lavorata in passamani, nastri o tessuti elastici	id.	140 00	

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
359	Fili e cordoni elettrici isolati:			
a	fili o cordoni elettrici formati con uno o più conduttori metallici comunque ricoperti con materie tessili e vernici, anche con guttaperca o gomma elastica	quintale	60 00	
b	cordoni elettrici formati con uno o più conduttori metallici comunque ricoperti di materie isolanti, armati o protetti con ferro o con qualsiasi altro metallo, compresi i cordoni sottomarini. . .	id.	30 00	
360	Berretti	cento	100 00	
361	Cappelli:			
a	di seta pura, o mista di altre materie, eccetto quelli guarniti da donna	id.	150 00	
b	di qualsiasi altra materia, esclusa la paglia, ed esclusi quelli guarniti da donna. .	id.	100 00	
c	di qualsiasi qualità, guarniti, da donna	id.	500 00	
362	Fiori finti	chilogr.	15 00	
363	Fornimenti di fiori finti . .	id.	5 00	
	Intendesi ciò che è evidentemente destinato a rappresentare una parte di fiore, come foglie, calici, pistilli e simili.			
364	Carcasse per oggetti di moda.	id.	1 00	
365	Ombrelli:			
a	di seta	cento	140 00	
b	di qualsiasi altra stoffa. .	id.	80 00	
	Per classificarli si considera esclusivamente la stoffa della quale sono ricoperti, e non quella di cui possono essere foderati.			
366	Fornimenti da ombrelli. . .	quintale	30 00	
367	Pennelli con asta o senza. .	id.	20 00	
368	Oggetti da collezione e d'arte:			
a	per collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia	—	esenti	
b	altri:			
	1. moderni	—	Dazio dei lavori secondo la materia della quale sono formati	
	2. antichi.	—	id.	sul valore 1%
	Si considerano oggetti da collezione e d'arte antichi quelli di tempo anteriore al secolo XIX. Per l'esportazione degli oggetti da collezione			

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di entrata	DAZIO di uscita
			Lire C.	L. C.
	e d'arte altri *si devono adempiere le formalità prescritte dalle leggi speciali vigenti nelle varie provincie del Regno.*			
	CATEGORIA XVII. **Metalli preziosi.**			
369	Oro:			
a	greggio, in verghe, in polvere o in rottami.	—	esente	
b	in monete	—	esenti	
370	Argento in monete dell'Unione latina	—	esente	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
P. BOSELLI.

Il Numero **DCXCV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 3 marzo 1892, col quale fu autorizzato il Comune di Coreno Ausonia ad applicare, durante il triennio 1892-94, la tassa di famiglia col limite massimo straordinario di L. 30;

Veduta la deliberazione 25 agosto 1895 di quel Consiglio comunale, con cui si è confermato lo stesso massimo della tassa di famiglia pel successivo triennio 1895-1897;

Veduta la deliberazione 26 settembre 1895 della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del Comune di Coreno Ausonia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Coreno Ausonia di mantenere, durante il triennio 1895-1897, nell'applicazione della tassa di famiglia, il massimo straordinario di L. 30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **DCXCVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 14 maggio 1895 del Regio Commissario di Montereale, con la quale si è stabilito di applicare nel corrente anno la tassa sul bestiame in base ad una tariffa che per varie specie di animali eccede il limite massimo rispettivamente fissato dalla tariffa del regolamento provinciale;

Veduta la deliberazione 27 giugno 1895 della Giunta provinciale amministrativa di Aquila, che approva quella succitata del Commissario Regio di Montereale con qualche variante in più per talune voci, ed in meno per talune altre dei limiti stabiliti nella tariffa dal Commissario Regio medesimo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 25 del succitato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Montereale di applicare, nel corrente anno 1895, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata da quel Regio Commissario il 14 maggio 1895, colle varianti introdottevi dalla Giunta provinciale amministrativa colla succitata sua deliberazione del 27 giugno 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **DCXCVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 2 gennaio e 4 marzo 1894, con le quali il Consiglio comunale di Lercara Friddi ha chiesto che quel Comune, appartenente alla categoria dei Comuni chiusi ed alla classe 3ª per gli effetti dell'imposta sul consumo, sia passato alla categoria dei Comuni aperti;

Veduto l'art. 5 della legge 3 luglio 1864 n. 1827;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Il Comune di Lercara Friddi, dichiarato chiuso e classificato di 3ª classe in rapporto al dazio di consumo, è passato alla categoria dei Comuni aperti, continuando ad essere di 3ª classe, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente decreto sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 51

delle malattie epizootiche contagiose del Regno d'Italia fino al dì 21 di dicembre 1895 (1)

REGIONE I. — Piemonte

Cuneo — Carbonchio: 6 bovini in altrettanti comuni.
Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Carrù.
Novara — Id.: 23 con 17 morti in 3 comuni.
Torino — Id.: 10 letali a Pinerolo e Poirino.
Alessandria — Id.: 2 letali a Villanova.
Carbonchio: 2 bovini morti a Costigliole e Casorzo.

REGIONE II. — Lombardia.

Bergamo — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Ranica.
Cremona — Id.: 6 letali a Due Miglia, Ostiano, Pescarolo.
Mantova — Id.: 1 letale a Sormide.
Brescia — Id.: 4 letali a Trenzano, Visano, Rivoltella.
Affezione morvofarcinosa: 1 letale a Brescia.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio sintomatico: 3 bovini morti a Grezzana e Verona.
Tifo petecchiale dei suini: vari casi a Verona, Sorgà, Minerbe e Tregnago.
Venezia — Id.: 1 letale a Scorzè.
Treviso — Id.: 5 letali a Cornuda, S. Biagio, Farra di Soligo.
Rovigo — Id.: 8 con 7 morti ad Adria e Crespino.
Carbonchio essenziale: 2 letali a Trecento
Vicenza — Id.: 1 letale ad Arzignano.

REGIONE V. — Emilia.

Reggio — Carbonchio: 2 bovini morti a Castelnovo ne' Monti.
Modena — Tifo petecchiale dei suini: 3 letali a Modena e San Felice.
Bologna — Id.: 7 con 6 morti a Castel d'Argile, Argelato, San Pietro in Casale.

REGIONE VII. — Toscana.

Lucca — Carbonchio: 1 bovino morto a Monsummano.
Firenze — Id.: 2 bovini a Pistoia e S. M. a Monte.
Tifo petecchiale dei suini: 6 a Lamporecchio.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvofarcinosa: 4 a Roma (abbattuti).

REGIONE IX — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbie degli ovini: domina in vario mandre a Barisciano, Camarda e Rocca di Mezzo.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Affezione morvofarcinosa: 2 a Brusciano e Fontana Liri.
Potenza — Carbonchio: 7 ovini morti a Melfi.
Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 6 con 2 morti a Ferruzzano.

REGIONE XI. — Sicilia.

Catania — Carbonchio: vari casi a Leonforte, Sperlinga e Catania.
Colera dei polli; domina a Regalbuto.
Affezione morvofarcinosa: 1 a Catania (abbattuto).
Palermo — Id., 3 a Palermo.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, s' intende che si riferiscono ad animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 865007 d' iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 205 al nome di Magni Ambrogio fu Teodoro, minore, sotto l'amministrazione della madre Morotti Daria fu Paolo, già vedova di Teodoro Magni, od ora moglie in secondo nozze di Andrea Rusca, domiciliata in Chiari (Brescia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Magni Alessio Francesco Ambrogio fu Teodoro ecc.: (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 dicembre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE. (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1013171 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60, al nome di Thevenet Eufrosina fu Benedetto, minore, sotto la patria potestà della madre Teresa Papaleva, domiciliata in Torino (vincolata ad usufrutto a favore di Papaleva Teresa fu Michele), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Thevenet Eufrasia Paolina fu Benedetto, minore, ecc. (come sopra il seguito) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 dicembre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 338103 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 155163 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 5, al nome di Palumbo Emmanuela fu Antonio, minore, sotto l'amministrazione di Trofimena Mansi sua madre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palumbo Maria-Trofimena-Emmanuela fu Antonio, minore, sotto l'amministrazione di Trofimena Mansi sua madre, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 832080 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 15, al nome di Delvecchio Leone, Cesare, Bellina e Clelia fu Salomone, minori, sotto la tutela di Levi Alfredo fu Guglielmo, domiciliati in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Delvecchio Moise-Leone, Cesare, Bellina e Giustina-Clelia fu Salomone, minori, sotto la tutela di Levi Alfredo fu Guglielmo, domiciliati in Torino, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 609650 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di Perotti Elisabetta di Natale, nubile, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perotti Maria-Amedea-Raffaella-Elisabetta-Emilia di Natale, nubile, minore, ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Finanza in Venezia, in data 26 luglio 1895, col N. 90 d'ordine, N. 253 di protocollo, e N. 18613 di posizione, pel deposito del Certificato del consolidato 5 0/0, N. 770762 della rendita di L. 250, intestata alla Congregazione di carità di Campolongo Maggiore (Venezia), fatto da Zoccoletti Osvaldo, presidente della detta Congregazione di carità.

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati al signor Saravalle Cesare fu Raffaele, i titoli del Consolidato 4,50 0/0 che saranno emessi in favore della nominata Congregazione di carità, in sostituzione del Certificato di rendita presentato, senz'obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita.

Roma, l'11 dicembre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi

Il giorno 18 corrente in Cismon, Provincia di Vicenza, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, li 20 dicembre 1895.

Il giorno 17 corrente in Mamoiada, Provincia di Sassari, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, li 21 dicemdre 1895.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel territorio di Lucca Sicula, in provincia di Girgenti, è stato, con Decreto 12 corrente dicembre, esteso al detto Comune il divieto di esportazione delle materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato del 1° dicembre 1894 in Chemnitz (Germania) registrato in Italia li 18 aprile 1895 all'ufficio di registro di Roma vol. 106 (serie 1ª) a. p. N. 8625 con L. 2,40 di tassa, il signor Keil Franz di Chemnitz cedette al signor Seifert Arthur Clemens Dedo, della stessa città, ogni e pieno diritto a lui spettante sulla privativa industriale concessagli in Italia li 16 novembre 1894 sotto il N. 37516 di registro generale, pel trovato dal titolo: « Roulette pour moble changeable ».

Detto atto fu presentato a questo Ministero li 14 novembre p. p. per la voluta registrazione e per gli effetti di cui all'art. 46 e seg. della legge 30 ottobre 1859 N. 3731, e venne annotato dall'Ufficio speciale della proprietà industriale nell'apposito registro trasferimenti al N. 1478.

Roma, addì 20 dicembre 1895.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO D'AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE 1ª

ELENCO *delle dichiarazioni pei diritti d' autore sulle opere d'ingegno inscritte nel Registro generale del del 25 giugno 1865 n. 2337, del 10 agosto 1875 n. 2652, e del 18 maggio 1882 n. 756 approvato*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

N. d'ordine del registro gen.	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
35891	Scotti Pietro	*Cartolina postale* impressa a colori, rappresentante la veduta di Salò e l'interno della Parrocchia.	Stab. dell'Unione Tipolit. Bresciana. Brescia, 26 agosto 1895.
35892	Grassetti Riccardo	*Aspettando Massimo.* Monologo. (Illustrazioni di A. Terzi)	(Ediz. E. Loescher). Tip. dell' Unione Coop. Editrice. Roma, 25 agosto 1895.
35894	Piccinato Mario	*Ero e Leandro,* idillio drammatico in un prologo, due episodi, un epilogo (posto in musica da Augusto Poggi). (Libretto-poesia).	—
35896	Vecchi Vittorio Augusto (Jack la Bolina)	*In viaggio* lungo le coste d'Italia. Libro di lettura per la 5ª classe elementare secondo gli ultimi programmi ministeriali (con illustrazioni).	Tip. R. Istituto Sordo-Muti. Genova, ottobre 1895.
35897	A. B. C.	*L'amico Risèccoli.* Libro di lettura per i ragazzi (con illustrazioni).	Detto, ottobre 1895.
35898	Vecchi Vittorio Augusto (Jack la Bolina)	*Passeggiando.* Libro di lettura per la 4ª classe elementare secondo gli ultimi programmi ministeriali (con illustrazioni).	Detta, ottobre 1895.
35899	Cuneo G. e Poggi D.	*Lezioni di Algebra* per i Licei e gli Istituti tecnici (1° biennio).	(Ediz. Ditta Paravia). Tip. D. Bertolotto e C. Savona, 1 ottobre 1895.
35900	Fabris Antonio Giuseppe	*Conoscere e amare* o *Storia di Ottorino.* Libro di lettura in due volumi per le Scuole elementari (vol. 1° per la classe e sezione seconda - 4ª edizione - vol. 2° per la classe e sezione terza - 3ª edizione) (con illustrazioni).	Tip. Sante Pozzato. Bassano, ottobre 1895.
35901	Tofano Gustavo	*Frine,* operetta musicale in quattro atti, su libretto di Camillo Antona-Traversi (partitura).	—
35902	Bordoni-Uffreduzzi Dr. Guido	*Libriccino d'igiene.* Guida popolare pubblicata dall'Ufficio Imperiale di Sanità della Germania con 54 illustrazioni nel testo e due tavole colorate. Edizione italiana secondo la quinta edizione tedesca riveduta ed annotata.	(Ediz. C. Clausen). Tip. G. Candeletti. Torino, 31 ottobre 1895.

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE 2ª — (Diritti d'Autore)

Ministero, durante la **1ª quindicina** *del mese di* **novembre** *1895 per gli effetti del testo unico delle leggi con R. decreto del 19 settembre 1882 n. 1012 (serie 3ª) e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882 n. 1012 (serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura a cui fu presentata la dichiarazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Scotti Pietro (Cartolaio).	Brescia	30 agosto 1895	2	
Grassetti Riccardo.	Ancona	11 settembre 1895	2	
Piccinato Mario.	Roma	29 ottobre 1895	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — (L'opera musicale non è stata ancora rappresentata).
Ferrari Luigi (Direttore del R. Istituto Sordo-Muti).	Genova	30 id. »	2	
Detto	Id.	30 id. »	2	
Detto	Id.	30 id. »	2	
Cuneo prof. Giuseppe e Poggi prof. Davide.	Id.	31 id. »	2	
Fabris Antonio Giuseppe.	Vicenza	2 novembre 1895	2	
Tofano prof. Gustavo.	Bologna	2 id. »	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — Non ancora rappresentata.
Clausen Carlo (Editore).	Torino	4 id. »	2	

N. d'ordine del registro gen.	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
35903	Kneipp Parroco Sebastiano (L. Moltini)	*La cura dei bambini* sani ed ammalati. Consigli. (Traduzione fatta sulla 7ª edizione tedesca da Lorenzo Moltini).	(Ediz. C. Clausen). Tip. G. Köesel. Kempten, 30 agosto 1895.
35904	Klitsche de la Grange Antonietta	*La Vestale*	Tip. Giugoni. Milano, ottobre 1895.
35905	Garneri A.	*Disegno elementare geometrico* e sue applicazioni. Tavole scolastiche ed uso della 1ª classe nelle scuole tecniche, normali, arti e mestieri, ecc. (N. 18 tavole, delle quali 4 a colori).	Tipolit A. Kettlitz. Milano, ottobre 1895.
35906	Camous, E. e Luschi G.	*Il nuovo Codice Penale Italiano* illustrato colla bibliografia e colla giurisprudenza formatasi dal gennaio 1890 al luglio 1895 coordinate articolo per articolo, ecc.	Tip. Cooperativa Editrice. Firenze, 1 settembre 1895.
35907	Bellenghi G.	*Savoia-Orleans.* Marcia militare per mandolino (o violino) e pianoforte. (N. di cat. 3006).	Calc. A. Forlivesi & C. Firenze, novembre 1895.
35908	Vasari C.	*Affreschi* esistenti nella Basilica di S. Lorenzo fuori le mura in Roma. (Album che contiene la riproduzione fotografica dei qui sotto citati dieci affreschi — in due formati, cioè 30 × 40 e 21 × 27 — e la riproduzione fotografica della restaurazione architettonica del *Foro Romano* nell'epoca di Diocleziano): 1. S. Lorenzo che dispensa l'elemosina ai poveri (di C. Fracassini). 2. S. Lorenzo che mostra all'Imperatore Valeriano i tesori della Chiesa (di C. Fracassini). 3. Martirio di S. Lorenzo (di F. Grandi). 4. S. Lorenzo condotto nelle Catacombe per dargli sepoltura (di F. Grandi). 5. Ordinazione di S. Stefano (di C. Fracassini). 6. S. Stefano condannato alla lapidazione (di P. Mei). 7. Martirio di S. Stefano (di C. Mariani). 8. S. Stefano condotto al sepolcro (di C. Mariani). 9. Madonna con Bambino e Santi (di C. Fracassini). 10. Adorazione dell'Agnello (di L. Cocchetti).	Fotog. Vasari. Roma, novembre 1895.

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. — Art. 27 paragrafo 2° del testo unico

N. d'ordine del registro gen.	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
35893	Giani (Ditta)	*Libretto-Tessera* ad uso delle Università, Licei, Ginnasi e tutte le altre Scuole del Regno.	Tipolit. Ditta Giani. Torino, 1895.
35895	De Vincentiis G.	*Idrologia pratica.* L'acquedotto per Messina	Tip. F.lli Centenari. Roma, 1895.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura a cui fu presentata la dichiarazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Clausen Carlo (Editore).	Torino	4 novembre 1895	2	
Giugoni (Casa Editrice).	Milano	6 id. »	2	
Garneri prof. Augusto.	Roma	6 id. »	2	
Camous avv. Emilio e Luschi avv. Giovanni.	Firenze	7 id. »	2	
Bellenghi Giuseppe.	Id.	10 id. »	2	
Vasari Cesare (Fotografo).	Roma	8 id. »	2	

delle leggi sui diritti d'autore ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura a cui fu presentata la dichiarazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Luigi Giani e figlio (Ditta).	Torino	17 ottobre 1895	2	
De Vincentiis ing. Giorgio.	Roma	29 id. »	2	

ELENCO *n.* 19 *delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione a sensi dell'art. 14 approvato con Regio decreto 19 settembre 1882 num. 1012*

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
10912	35892	Grassetti Riccardo	*Aspettando Massimo.* Monologo. (Illustrazioni di A. Terzi) .	1895. Non ancora rappresentato.
10913	35894	Piccinato Mario	*Ero e Leandro.* Idillio drammatico in un Prologo, due episodi, un epilogo (posto in musica da Augusto Poggi). (Libretto-poesia).	(L'opera non è stata ancora rappresentata).
10914	35901	Tofano Gustavo	*Frine,* operetta musicale in quattro atti, su libretto di Camillo Antona-Traversi (partitura).	Non ancora rappresentata.

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			Melodie per canto con accompagnamento di Pianoforte.	
10915	7028	De Giosa Nicola	*Il Soldato.* (Io parto per la guerra anima mia). Poesia di C. De Ferraris. (N. di cat. 11791).	1873
10916	»	Detto	*La ciocca di capelli.* (Dammi una ciocca sol dei tuoi capelli). Stornello. Poesia id. (N. 11792).	»
10917	»	Detto	*La veste di lutto.* (Non voglio, babbo, quella veste nera). Stornello. Poesia di L. Pagano. (N. 16384).	»
10918	»	Detto	*Sdegno d'amore.* (Ti pensi ch' io non veda e non conosca). Stornello. (N. 11795).	»
10919	»	Detto	*È venuto!* (Ecco, è venuto lo mio dolce amore). Stornello. (N. 13626).	»
10920	»	Detto	*Il Rematore.* (Bianca tranquilla batte la luna). Poesia di Parzanese. (N. 14723).	»
10921	»	Detto	*Non amerò mai più.* (Sparve nel fior degli anni). Lamento. (N. 14724).	»
10922	»	Detto	*Non vive chi non ama.* (Ben mille volte e mille). Serenata. Poesia di S. Giannini. (N. 14725).	»
10923	»	Detto	*La preghiera d'una morente.* (Quando sarai lontano). (N. 14726).	»
10924	»	Detto	*Come siete gentil con quel visino.* Stornello. Poesia di De Lauzieres (N. 14873).	»
10925	»	Detto	*Salve Regina.* Offertorio. (N. 14909)	»
10926	»	Detto	*Morirò vogando.* (Io vivo i giorni miei nella barchetta). Barcarola. Poesia di De Ferraris (N. 14912).	»
10927	»	Detto	*Peccato di bugia.* (Quando venisti a domandarmi sposa). Stornello. (N. 14913).	»

Nome di chi ha presentata la dichiarazione: *Ditta Sociale T. Cottrau,* rappresentata dall'avv. Nicolò Ercole. — Prefettura di Napoli. — Numero del Certificato della Prefettura 341. — Data della presentazione 7 dicembre 1892.

del Testo unico delle leggi 25 giugno 1865 n. 2337, 10 agosto 1875 n. 2652 e 18 maggio 1882 n. 756, (Serie 3ª), durante la 1ª **quindicina** *del mese di* **novembre** *1895.*

NOME di chi ha presentato la dichiarazione	PREFETTURA cui fu presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata lire	*OSSERVAZIONI*
		Numero di Registro	DATA della presentazione		
Grassetti Riccardo.	Ancona	37	19 settembre 1895	10	
Piccinato Mario.	Roma	637	29 ottobre 1895	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.
Tofano prof. Gustavo.	Bologna	27	2 novembre 1895	10	Detto

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
10928	7028	De Giosa Nicola	*Lucia.* (Addio Lucia, m'appellano). Scena marittima. Parole di di I. Mele. (N. 16643).	1873
10929	»	Detto	*Illusa dal tuo amore.* (Allorchè arcane gioie). Romanza. Parole di S. Chiaia. (N. 16644).	»
10930	»	Detto	*L'Alpigiano.* (Veh! del raggio dell'aurora). Scena. Parole di S. Ferraro. (N. 16645).	»
10931	»	Detto	*Perchè mi chiedi?* Romanza. Parole di A. Landi. (N. 16646).	»
10932	»	Detto	*Lasciati amare almeno.* (Bella se amar non vuoi). Dichiarazione. Poesia di De Lauzieres. (N. 16647).	»
10933	»	Detto	*Le esequie di Maria.* (Le han messo un bianco vel). Stornello. (N. 16650).	»
10934	»	Detto	*Delirio.* (Mi disse un dì amo sol te e poi fuggì). Poesia di S. Giannini. (N. 15095).	»
10435	»	Detto	*La Pescatrice di cuori.* (Vo pescatrice pel mar d'amore). Canzonetta. (N. 15091).	»
10436	»	Detto	*L'origine dell'amore.* (Saper l'origine vuoi dell'amore?). Scherzo. Poesia di A. Spadetta. (N. 15092).	»
10437	»	Detto	*Suora di carità mi voglio fare.* Stornello. (N. 15093)	»
10438	»	Detto	*D'amarmi giurasti crudel m'hai tradito.* Romanza. Poesia di A. Rodinò.	»

Nome di chi ha presentata la dichiarazione: *Ditta Sociale T. Cottrau*, rappresentata dall'avv. Nicolò Ercole. — Prefettura di Napoli. — Numero del Certificato della Prefettura 341. — Data della presentazione 7 dicembre 1892.

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
10939	7028	De Giosa Nicola	*La risposta de lo Cardillo.* (Che ddolore che sento a sto core). Canzoncina. (N. 9248).	1875
10940	»	Detto	*Manuela la Stengenata.* (Manuela senza core). Canzoncina. (N. 9249).	»
10941	»	Detto	*Li marinare e la rezza.* (Me songo nnammorato, tira Nicò). Canzoncina. (N. 9250).	»
10942	»	Detto	*Perzechella.* (Bella cosa è a fa l'ammore). Canzone. (N. 9310).	»
10943	»	Detto	*Lo nnammorato picciuso.* (Proprio comm'a na cannela). Canzoncina). (N. 9311).	»
10944	»	Detto	*La lecenziata de Mineco a Mariella.* (Mari, non mporta che m'hai lassato). Canzoncina. (N. 9312).	»
10945	»	Detto	*Lo despietto de lo Granatiere.* (Co lo sango anfino a l'uocchie te lo ddico). Canzoncina. (N. 9314).	»
10946	»	Detto	*Lo Polece.* (Non nc'è remmedio songo 'mpazzuto). Canzoncina. N. 9315).	»
10947	»	Detto	*La Tarallara.* (Taralle, taralle, no volite signorina). Scena napolitana. Poesia di F. Gaston. (N. 9709).	1876
10948	»	Detto	*Il vecchio del* 1600. (Olà, fanciulle tenere). Canzonetta.(N. 16620).	»
10949	»	Detto	*Il vecchio del* 1800. (Olà, fanciulle tenere).Canzonetta. (N. 16621).	»
10950	»	Detto	*M'ho scelto la compagna mia.* Stornello. (N. 16622)	»
10951	»	Detto	*Son troppo vezzosa.* (Non veli, non vezzi di perle lucenti). Scherzo. Parole di A. Spadetta. (N. 16623).	»
10952	»	Detto	*Fui tradita.* (Oh degli angioli il più bello). Romanza drammatica. Parole di A. Spadetta. (N. 16624).	»
10953	»	Detto	*Vieni o bella sul Verone.* Notturno a due voci. (N. 16625)	»
10954	»	Detto	*L'addio del barcaiolo.* (O Rita bella, mia Rita addio). Scena. (N. 16627).	»
10955	»	Detto	*Je part demain.* (Partir m'è forza). Romanza (traduzione di S. Chiaia). (N. 16628).	»
10956	»	Detto	*Sempre ti ricorderò.* (Nè tempo, nè dolor, nè libertà). Romanza. (N. 16629).	»

Nome di chi ha presentata la dichiarazione: *Ditta Sociale T. Cottrau,* rappresentata dall'avv. Nicolò Ercole. — Prefettura di Napoli. — Numero del Certificato della Prefettura 341. — Data della presentazione 7 dicembre 1892.

OSSERVAZIONI: Le opere citate dal numero d'ordine 10915 al n. 10956, sono la continuazione di quelle già pubblicate nei precedenti ventidue Elenchi dal numero 17 al 23 dell'anno 1894 e nei numeri dall'1 al 6, e dal 10 al 18 dell'anno corrente.

Roma, addì 5 dicembre 1895.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

DIVISIONE I^a — SEZIONE II^a.

ELENCO degli Attestati di Privativa per Disegni e Modelli di fabbrica, rilasciati nel mese di Novembre 1895.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
294	Procaccianti Giuseppe, a Roma.	16 settembre 1895	Medaglia contro l'invidia.

Roma, addì 13 dicembre 1895.

Il Direttore Capo della Divisione I.^a
G. FADIGA.

CONCORSI

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Relazione *della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di lingua tedesca nella R. Scuola Superiore di Commercio in Bari.*

La Commissione convocata da S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio a giudicare sul merito dei concorrenti alla cattedra di *lingua tedesca*, vacante nella R. Scuola Superiore di Commercio in Bari, si componeva dei signori:

Prof. cav. dott. Magrini Giuseppe.
Prof. cav. Müller Carlo.
Comm. avv. Nocito Pietro, Deputato al Parlamento.
Prof. dott. cav. Roncali Angolo.
Prof. Schühmann Giuseppe

i quali, nella seduta del 2 dicembre, si costituirono eleggendo a Presidente il comm. avv. Pietro Nocito ed a relatore il prof. Andrea Roncali.

Dopo avere stabilite le norme del giudizio e specialmente quelle degli esami, la Commissione rinviò il proprio lavoro ai seguenti giorni 3, 4, 5, 6, 7 dicembre, nei quali, assistita dal Segretario del Ministero sig. Zagarese Melchiorre, procedette all'esame dei titoli dei concorrenti presentatisi in numero di dodici, cioè i signori:

Aquenza Giuseppe.
Boner Edoardo.
Cimino-Foti Antonio.
Foramitti Giuseppe.
Hamburger Giuseppe.
Krusekopf Ermanno.
Morosino Giuseppe.
Ripari Roberto.
Sandalli Isidoro.
Schwarz Giacomo.
Vecellio Alessandro.
Weigelsperg Adolfo.

Di questi, due soli, cioè i signori Foramitti Giuseppe e Morosino Giuseppe dichiararono nelle loro istanze di presentarsi al concorso, oltre che per titoli *eventualmente* anche per esame. Il signor Morosino poi, dichiarò di esser disposto ad assoggettarsi ad una prova scritta ed orale, qualora dall'esame dei titoli risultasse la sua classificazione fra i primi, condizione che la Commissione non credè di poter accettare.

Esaminati diligentemente i titoli presentati dai concorrenti la Commissione, nella sua seduta del 4 dicembre, procedette ad un primo giudizio, eliminando dal concorso, cioè dichiarando *ineleggibili* i signori:

Cimino-Foti Antonio.
Morosino Giuseppe.
Ripari Roberto.
Sandalli Isidoro.
Vecellio Alessandro.

Tale giudizio non parrà severo quando si consideri che si tratta del concorso ad una cattedra di Istituto superiore, pareggiata sotto molti riguardi alle Università, ed a coprire la quale si esigono capacità ed attitudini superiori a quelle richieste per le scuole secondarie.

Ed in vero:

Il signor Cimino Foti Antonio si è laureato in giurisprudenza a Napoli nel 1890, conseguì l'abilitazione all'insegnamento del tedesco presso la scuola superiore di Venezia nel 1895 con esito non troppo splendido, sebbene prima avesse insegnato quale supplente nell'Istituto tecnico di Reggio Calabria dove fu confermato nella stessa qualità anche pel corrente anno scolastico. Fra le pubblicazioni che presenta, merita particolare encomio la versione dell'opera « Reisebilder » di Enrico Heine, nella quale è veramente da lodarsi la fedeltà, la chiarezza e la eleganza della lingua, pregi che raramente si riscontrano in lavori di tal fatta e che tanto più sono encomiabili nel Cimino ancora giovine di età ed al principio della carriera scolastica.

Pur tuttavia la Commissione non crede di poter dare a questo lavoro un valore preponderante o tale da poter supplire alla mancata dimostrazione della sua specifica attitudine didattica.

Il signor Morosino Giuseppe ottenne a 19 anni, cioè nel 1883, la patente di maestro di lingua tedesca presso il Provveditore degli studi di Palermo. Conosce a quanto pare la lingua inglese poichè risulta essere stato incaricato dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi delle funzioni d'interprete per la lingua inglese. Insegnò il tedesco per poco tempo nella Scuola Mineraria di Caltanissetta, nei concorsi per le cattedre di tedesco negli Istituti tecnici non ebbe successo molto lusinghiero (classificato *undicesimo* con 21/30) e questo giudizio sembra ancora benevolo quando si prenda in esame una sua pubblicazione « Lehrbuch der Deutschen Literaturgeschichte », in cui il signor Morosino appare prescindendo da ogni criterio storico-letterario, pochissimo sicuro nel maneggio dell'idioma alemanno.

Il signor Ripari Roberto parve alla Commissione degno d'una parola d'incoraggiamento. È un giovane che dimostra una rara attività, poichè oltre all'avere ottenuta in pochi anni l'abilitazione all'insegnamento del tedesco, dell'inglese e del francese, egli trovò modo anche di laurearsi in giurisprudenza.

L'insuccesso di questo concorso dovuto in parte alla assoluta mancanza di prova della sua capacità didattica nella materia in questione, non deve togliergli la lena ma esergli di stimolo a proseguire nella via degli studî, per i quali dimostra inclinazione anche giudicando da alcune pubblicazioni, di cui le tedesche in specie, non meritano, a dire il vero, alcuna particolare considerazione.

Il signor Sandalli Isidoro, che già coprì la cattedra di merceologia alla scuola di Bari, non presenta altro titolo che l'abilitazione (del 1893) all'insegnamento del tedesco, nè si comprende come con questa sola scorta il concorrente che risulta persona istruita abbastanza e pratica di cose scolastiche, abbia voluto esporsi alla prova di un concorso.

Il signor Vecellio Alessandro, è giovine versato nelle dottrine politico-amministrative, appreso nella scuola superiore di Venezia dove ebbe nel 1894 anche l'abilitazione ad insegnare il tedesco: coprì per breve tempo in qualità di supplente la cattedra di tedesco negli istituti tecnici di Bologna e di Vicenza, in un recente concorso per l'istituto tecnico di Udine non riportò però che 23|30. Anche pel Vecellio l'insuccesso odierno non deve che servire di sprone a maggiore attività.

Per tutti e cinque i ricordati concorrenti la Commissione ha dovuto rilevare, oltre agli altri speciali difetti, quello a suo credere essenziale, che niuno di essi ebbe occasione di perfezionarsi nell'uso della lingua tedesca, dimorando per un tempo abbastanza lungo in paese alemanno, senza notare poi che in tutti si dovette ravvisare insufficiente carriera didattica.

Venendo al giudizio di quelli fra i concorrenti che in genere furono giudicati eleggibili alla cattedra in concorso, la Commissione dovette anzitutto convincersi che nessuno fra loro emerge per elevata cultura generale, nessuno offerse le prove di aver percorso un ordine completo di studi universitarii che dimostrino in lui *ab initio* la vocazione all'insegnamento, nessuno infine potè dimostrare pel genere di cultura o per insegnamento dati di essere chiamato a coprire una cattedra in una scuola superiore che ha per fine l'istruzione tecnicamente commerciale, sì da escludere in modo assoluto ogni dubbio sulla perfetta loro attitudine.

Ciò premesso, resta però innegabile che i sette candidati eleggibili, uno solo eccettuato, presentano chi più chi meno, titoli da dare affidamento, che non solo potrebbero fin d'ora non indegnamente coprire la cattedra, ma che una volta ben conosciuta l'indole della scuola, potranno con lieve pratica corrispondere alle esigenze di un buono e proficuo insegnamento.

Ed ora, al giudizio particolare di ognuno dei concorrenti.

Il signor Aquenza Giuseppe ha percorso dopo esser stato licenziato dall'Istituto tecnico, i suoi studi nella Scuola Superiore di Venezia con l'interruzione però di parecchi anni.

Conosce oltre il tedesco, il francese, l'inglese e lo spagnuolo. Visse parecchi anni in Germania dove disimpegnò l'ufficio d'interprete e insegnò in una Scuola Commerciale privata. (Wolfrum di Lipsia).

Nel 1883 entrò negli Istituti tecnici nei quali procedette per rapida carriera fino ad essere titolare di lingua tedesca in quello di Palermo. Negli anni 1891, 1892 e 1893 ebbe incarico di insegnare il tedesco nell'Università di Palermo, senza però che risulti aver egli conseguito il diritto alla libera docenza o possedere alcun altro titolo equipollente. L'Aquenza ha parecchie pubblicazioni, fra cui una grammatica tedesca, non priva di pregi ma non del tutto immune da difetti. L'Aquenza nel concorso per la stessa cattedra nel 1891 riuscì *l'undecimo ex aequo*, con punti 32|50.

Gli studi dell'Aquenza sono, come si disse, interrotti, saltuari. All'Università di Lipsia risulta bensì inscritto, manca però la prova di esami sostenuti e meno ancora di grado accademico conseguito. Nell'esame di abilitazione sostenuto alla Scuola Superiore di Venezia dopo il suo soggiorno in Germania (1886) egli non riportò che 8,20 punti. I titoli scientifici a stampa (*Das deutche Nationale pos*) impressionarono (per questo, come per tutti gli altri candidati) mediocremente la Commissione in quanto riesce sempre pressochè impossibile, salvo casi specialissimi, aver la certezza della loro autenticità.

Il signor Boner Edoardo è giovane colto assai, sopravanza forse, per tale riguardo tutti gli altri candidati. Le sue pubblicazioni, tutte in Italiano, sono lavori degni di lode, specie sotto l'aspetto letterario generale. Pur troppo la cognizione profonda e pratica del tedesco non è comprovata da alcuni titoli. Il Boner riportò bensì nell'esame di abilitazione presso l'Università di Napoli punti 314|330, ma poi, in un concorso indetto nel 1892 per gli Istituti tecnici scese a punti 24 su 30, pur riuscendo ad ottenere un posto che ancora copre. È in omaggio a ciò che la Commissione credette di non poter rifiutare l'eleggibilità ad un giovane che collo studio e possibilmente colla dimora in Germania potrà riuscire un ottimo insegnante di tedesco.

Il sig. Foramitti Giuseppe ha studi irregolari e non organici, dimostra però d'aver lavorato per proprio conto e di essero riuscito a procurarsi tante cognizioni, quante bastarono per ottenere l'abilitazione all'insegnamento del tedesco e del francese. Dimorò parecchi anni a Zurigo frequentando (senza affrontare esami) la facoltà filologica di quella Università ed impartendo, dopo esservi stato ufficialmente autorizzato, l'insegnamento dell'italiano e del tedesco in una Scuola cantonale.

Ritornato in Italia si diede come in Isvizzera all'insegnamento delle lingue ed oggi egli è professore di tedesco nel Collegio militare di Roma. Nel recente concorso per l'Istituto tecnico di Udine riportò 27 punti su trenta riuscendo *secondo* eleggibile.

I titoli a stampa sono costituiti da articoli di giornali e corrispondenze, ma più di questi parve alla Commissione non ispregevole un modesto libricino: *Italienisches-Lesebuch*, destinato ai tedeschi che fanno i primi passi nell'apprendimento dell'italiano.

Il signor Foramitti, oltre ai titoli presentati, fornì come elemento di giudizio alla Commissione anche la prova dell'esame che, pur lasciando alquanto a desiderare nella parte scritta, dimostrò che il candidato possiede sicurezza nell'uso pratico della lingua tedesca.

Il signor Hamburger Guglielmo di Berlino, percorse gli studi classici in quella città, ne frequentò per parecchi anni l'Università non presentando però che il certificato di immatricolazione; non risulta abbia sostenuto esame, nè acquisito grado accademico. Venuto in Italia, conseguì la patente di maestro di lingua inglese e di francese, ottenne nel 1880 la libera docenza in letteratura tedesca a Catania, e nel 1883 la stessa docenza presso l'Università di Pavia. Già nel 1877 entrò nell'insegnamento ufficiale ed oggi è titolare nell'Istituto tecnico di Milano. Le pubblicazioni dell'Hamburger parte in italiano, parte in tedesco, sono lavori d'indole puramente letterario che lasciano però ragionevolmente indurre che anche il linguaggio tedesco commerciale gli diverrebbe presto famigliare per poco che si trovasse in condizione di doversene fare maestro.

Il signor Krusekopf Ermanno è sassone di nascita, percorse gli studi classici a Naunburg e frequentò l'Università di Halle-Wittemberg, senza però conseguire grado accademico. Insegnò in una scuola femminile a Zurigo. Conseguì l'abilitazione a Bologna riportando punti 327/330. Nel 1893 ottenne il posto di professore di tedesco e di francese nell'Istituto Forestale di Vallombrosa e nell'anno corrente riuscì il *primo* con 28/30 nel concorso per l'Istituto Tecnico di Udine. I titoli a stampa consistono in alcuni articoli di giornali e riviste e in un saggio letterario su Schiller. Non presenta titoli da cui si possa desumere, data la sua breve carriera d'insegnamento in istituti italiani, la perfetta padronanza del nostro idioma.

Il signor Giacomo Schwarz, rumeno di nascita, non ha fatto un completo corso di studi, frequentò però l'Accademia Commerciale di Vienna. Fu abilitato all'insegnamento del tedesco presso l'Accademia Scientifica Letteraria di Milano. Dopo avere insegnato privatamente, entrò, per concorso, negli Istituti tecnici nel 1888, ed ora insegna ad Ancona. A Genova tenne un corso libero di tedesco all'Università ma senza incarico, nè libera docenza. Nel concorso per la stessa cattedra di cui oggi si tratta, nel 1890, conseguì l'eleggibilità con punti 34 riuscendo l'ottavo nella graduatoria. I suoi titoli a stampa sono costituiti da un « Guglielmo Tell » di Schiller con note italiane e da « Un viaggio in Italia » di Goethe con note interlineari pure italiane.

Il signor Weigolsperg Adolfo, nato a Padova, studiò a Vienna, da dove ritornato in patria si diede all'insegnamento del tedesco fin dal 1879. È da molti anni professore nella Scuola superiore femminile municipale e presso il Circolo Filologico di Padova

Nel 1882 ottenne *per esame* la libera docenza di lingua tedesca presso l'Università di Padova dove tenne cattedra in supplenza del titolare e dove da anni è membro della Commissione esaminatrice per le patenti magistrali di tedesco.

Nel concorso del 1890, per la cattedra di tedesco alla Scuola superiore di commercio di Bari, riuscì eleggibile con punti 41/50 e quarto nella graduatoria.

Vagliati così i titoli dei concorrenti, la Commissione procedette al giudizio di graduazione che riuscì come segue:

1. Weigelsperg Adolfo, *con voti 3 contro 2.*
2. Hamburger Guglielmo, *ad unanimità.*
3. Aquenza Giuseppe e Foramitti Giuseppe, id.
4. Krusekopf Ermanno, id.
5. Schwarz Giacomo, id.
6. Boner Edoardo, id.

Nel giudizio di classificazione, cioè di assegnamento dei punti di merito, si ebbe il seguente risultato:

1. Weigelsperg, 44 su 50.
2. Hamburger, 43 id.
3. Aquenza, ex aequo 38 su 50.
   Foramitti, id.
4. Krusekopf, 37 su 50.
5. Schwarz, 36 id.
6. Boner, 31 id.

La Commissione propone quindi all' E. V. per la cattedra di lingua tedesca nella R. Scuola superiore di Commercio in Bari il sig. Weigelsperg Adolfo, ed in mancanza di questo il sig. Hamburger Guglielmo.

Ma qualora nè il primo, nè il secondo, volessero accettare l'ufficio, prima di venire alla scelta fra il sig. Aquenza ed il signor Foramitti, la Commissione crederebbe opportuno che l' E. V. ordinasse un esame supplementare fra i due ora nominati.

Roma, addì 7 dicembre 1895.

La Commissione:
P. Nocito, *presidente.*
C. Müller, *membro.*
G. Schuhmann, id.
G. Magrini, id..
Il Relatore: A. Roncali.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 21 dicembre 1895.

Presidenza del Vice-Presidente Tabarrini.

La seduta è aperta (ore 14 e 30).

TAVERNA, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Discussioni del progetto di legge: Maggiore assegnazione di L. 20,000,000 per le spese d'Africa » (N. 106).

CANONICO. — Quando a un paese già esausto chiedonsi nuovi sacrifizi, occorre, per amor di patria, vegliare perchè la nazione non sia spinta più oltre per una china che mena all'abisso.

Voterà questo progetto di legge unicamente perchè si tratta dell'onore delle armi d'Italia; perchè si tratta di rendere omaggio ai valorosi caduti.

Il suo voto non implica adesione all'impresa africana e al modo col quale fu sin qui condottà.

Non fa recriminazioni, ma dice al Governo che grave è il concetto ispiratore del progetto di fronte a un paese esaurito.

In Italia, si muore di miseria e di fame e intanto occorre mandare in Africa milioni.

La vittoria ci arriderà; ma sia questo l'ultimo atto del dramma africano. Difendiamo le conquiste; ma non accresciamole, scemiamole, se occorre, l'entità. Solo così seguiremo i nostri veri interessi.

Sia pronta e splendida la vittoria; ma abbia il Governo sapiente accortezza.

SPROVIERI. — Non farà un discorso, dirà solo due parole.

Ricorda la spedizione che ebbe luogo nel 1837 con esito felice, sotto il comando di un illustre generale che fa parte del Senato.

Crede che l'Italia non deve dissociarsi da tutto ciò che si compie pel trionfo della civiltà.

Tutti i sacrifizi che si compiono non sono un nulla di fronte all'onore della nazione.

Non si devono negare i mezzi necessari per vendicare i valorosi caduti.

Darà voto favorevole alla legge e fidando in uomini sperimentati, come Crispi e Mocenni, crede che l'impresa avrà buoni risultati.

Conchiude dicendo che conviene sobbarcarsi a tutti i sacrifizi che sono indispensabili per portare degnamente il nome di Italiani, e che come già ai tempi della Repubblica Romana Appio Claudio aveva risposto all'ambasciatore di Pirro: « Esca prima il nemico d'Italia e poi parleremo di pace » — così deve oggi il Senato affermare: arrida prima la vittoria alle nostre armi e poi discorreremo di prudenza e di moderazione.

FERRARIS. Il Senato ha già mandato un saluto ai prodi di Amba Alagi e allora sorse il pensiero che occorressero forti risoluzioni. Ma insieme si affermò l'idea di riservare ogni giudizio e la riserva fu accolta dal Governo.

È tempo ora di discutere le responsabilità?

Non lo crede, malgrado che per la legge organica della Contabilità, nessuna spesa può proporsi senza che si conosca il mezzo di farvi fronte.

La severa e sobria relazione della Commissione di finanze, rinvia il giudizio sulle responsabilità; ma l'oratore crede che le dichiarazioni del Governo alla Camera non possono soddisfare i desideri del Senato, il quale è un potere che ha diritto di aver egli pure dichiarazioni dirette.

La relazione ministeriale non concorda colle dichiarazioni che si dicono fatte dal Governo alla Camera.

Dal potere esecutivo abbiamo diritto di esigere dichiarazioni precise.

Intanto la relazione ministeriale chiama semplici avanguardie il corpo sorpreso dal nemico? Dunque si voleva spingere la guerra.

Non è contraddittorio parlare di *ristabilirci* nei territori che sole necessità di difesa ci avevano fatto occupare?

Il *ristabilimento* non è inoltrarsi?

Poi, che cosa è la *colonia* la cui *sicurezza* si vuol garantire?

Non è forse un concetto assolutamente indeterminato?

Non è inoltre ambiguo il parlare di *popolazioni protette?*

Questa è espressione equivoca che rimanda alle controversie sul trattato di Ucciali. Si promette di non fare *ulteriore* espansione. Ma quale è il punto di partenza mentre il luogo di Amba Alagi si vorrebbe come terreno occupato per ivi *ristabilirsi.*

Non crede si trovi sin qui una dichiarazione esplicita e rassicurante del Governo. Se questo vuole poter dire che agisce col concorso del Parlamento, occorre che dichiari e precisi il suo animo.

Dunque, giacchè si disse che il Parlamento aveva approvato arguendo da deliberazioni implicite, si facesse una espansione, non si dica poi che il Senato la volle e vi consentì.

Voterà il progetto quando si diano dichiarazioni chiarissime e tranquillanti.

CANNIZZARO. Vincendo la ripugnanza, dirà la sua opinione.

La relazione della Commissione e alcune parole del senatore Ferraris gli fecero una profonda impressione.

Credo per ora si debba far tacere ogni discussione, e rinviare la ricerca delle responsabilità, per appoggiare l'opera riparatrice.

La relazione, che dice esser il fatto d'Amba Alagi frutto della politica di espansione, non corrisponde al concetto accolto dal Senato di non discutere per ora del passato.

Non discute il giudizio della relazione; ma reputa non conveniente il giudicare ora in faccia al nemico.

Capisce la prudenza e la moderazione, consigliate dopo una vittoria; sono allora cosa saggia; dopo un insuccesso la cosa non conforme a politica civile.

Al campo di Menelich giungono le notizie: quando egli sentirà le incertezze, le timidità nostre, crederà che noi crediamo di aver torto e lo riconosciamo ora che siamo vinti.

Taccia adunque ogni discussione; non chiediamo schiarimenti al Governo, che non li può dare.

Votiamo il progetto, riserbiamo ogni giudizio.

PARENZO. Col sentimento consente col senatore Cannizzaro, in tempo di guerra si vota, non si discute. Ma poichè alla Camera l'intendimento del Governo non apparve chiaro, così occorre precisare le cose; occorre almeno dar agio al Governo di chiarire i suoi propositi.

La disgrazia di Amba Alagi è un incidente nè nuovo, nè grave, quando si fa della politica coloniale. Essa ci assicura sulla virtù del popolo, sul valore dell'esercito.

Ma bisogna sapere che cosa il Governo vuol fare; sapere se sa proporzionare i mezzi ai voleri suoi.

Vendicare l'onore nazionale, dar sicurezza agli attuali possedimenti, prevenire ogni sorpresa, era un programma preciso che si poteva discutere con coscienza sicura, con un concetto esatto dell'avvenire.

Ma a turbare la chiarezza di quel programma giunse un emendamento all'ordine del giorno, accettato dal Governo, che precluse ogni espansione.

Ora questo concetto rende incerto il concetto precedente.

È chiaro che il divieto dell'espansione non può conciliarsi con quel concetto.

Ricorda lo stato della politica italiana in Africa nel 1889: già allora l'oratore raccomandava di diffidare degli eventi, di diffidare della stessa fortuna. Il presidente del Consiglio allora convenne che era stata infelice l'idea dell'Italia di fare la politica africana; ma sulle sue intenzioni fu riservatissimo.

Anche ora siamo nell'ignoto: dove andremo a finire? Accetterebbe l'idea della non espansione; ma questa ultima idea contraddice alle premesse del Governo.

Se si crede impegnato l'onore nazionale si dica tutto chiaro e tutto si chieda. Così deve procedere un Governo costituzionale, così fece la Francia pel Madagascar.

Ciò che è fatale, è chieder mezzi inadeguati allo scopo.

Se si vuole impegnare il paese in un'azione seria, allora si rammenti al ministro del Tesoro che le responsabilità politiche vanno conciliate coi propositi africani.

Egli ricordi chi fu che spinse il Governo alla politica africana.

Occorre esser chiari, non accettare mezze misure per transazioni parlamentari: meglio cadere anzichè creare equivoci.

Non parla del passato, parla dell'avvenire e del presente per chiedere chiare al Governo le sue intenzioni. (Benissimo!)

VITELLESCHI. Vota questo progetto di legge perchè sente di doverlo ai nostri combattenti ed ai nostri caduti che tennero alto l'onore militare italiano.

Giudica che questo sia l'unico risultato pratico che abbiamo ritratto dalla impresa africana.

Crede che l'approvazione di questo progetto sia nell' interesse del paese.

Questo però non lo dispensa dall'aggiungere qualche considerazione o dall'esaminare la nostra condotta del passato e trarne qualche presagio per l'avvenire.

È questo il modo migliore per trovare il bandolo di questa matassa.

Il primo errore fu quello di aver pensato ad occupare Massaua; il secondo fu il modo col quale l'occupazione venne fatta.

L' Italia tuttavia fu abbastanza fortunata: non ebbe a subire che Dogali ed a sostenere la spedizione incruenta del 1887.

Questa fortuna consistette nel passaggio della corona etiopica dal re Giovanni al re Menelich.

Bisogna dire che se Menelich non fosse esistito, conveniva inventarlo.

L' Italia, tenendosi alleato Menelich, guadagnava un grande spazio di tempo, durante il quale avrebbe potuto orientare la sua politica.

Invece abbiamo fatto di tutto per inimicarcelo, principalmente obbligandolo ad accettare il trattato di Uccialli e la diminuzione della sua sovranità che ne conseguiva.

Ad un alleato non si può imporre la sovranità; altrimenti si dice all'alleato che vogliamo sbarazzarci di lui; ma allora si vuol fare una politica di conquista. E non è negabile che una tendenza in questo senso, voluta o non voluta, vi fu.

Ora la conquista suppone requisiti che ci mancano assolutamente.

Attaccare un paese forte, bellicoso e che non ha niente da dare, è cosa non ragionevole. L' Inghilterra, ricca di senso pratico, e ricchissima di denari, andò in Abissinia; ma se ne ritirò con premura. Ed è l' Italia che vuol fare diversamente, l' Italia esausta e male amministrata? Questa è follia, anzi è più che una follia tranquilla.

Abbiamo offeso l'imperatore etiopico col volergli imporre il protettorato e alcuni Stati europei raccolsero i suoi lamenti e la piccola questione abissina fa ormai capo alla grossa questione orientale.

L'episodio abissino non va infatti considerato isolamente; esso dà luogo a talune manifestazioni europee da cui risulta che qualche Stato è tutt'altro che malcontento che noi siamo impegnati laggiù.

Ora conviene a noi di combattere in Abissinia la nostra parte di guerra in Oriente?

Questo è il punto più grave.

Nel corso di quest'anno la sorte degli Stati d'Europa avrà una sensibile determinazione; ora, se noi avremo l'armata depauperata, scosso il credito, che cosa avverrà?

Non è forse meglio mantenere la nostra posizione in Europa, sacrificando l'ambizione di una guerra inutile in Abissinia?

La ragione deve vincere il patriottismo.

Grande sarebbe la responsabilità di chi pensasse o agisse in senso opposto.

La situazione è delicata e difficile; faccia il Governo; i particolari sono estranei; ma non si dimentichi l'urgenza del punto culminante posto in luce dall'oratore come monito al Governo.

Prega il Senato di votare il progetto: lo si voti pei nostri soldati, per la tutela dei nostri interessi.

Auguriamo ai partenti la buona fortuna, e Dio salvi la patria! (Benissimo, vive approvazioni).

CAMBRAY-DIGNY. Ciò che disse l'on. Connizzaro abbrevia di molto ciò che aveva intenzione di dire.

Tutti quelli che presero la parola nella Commissione permanente di finanza, proposero di votare questa legge; nessuno ha espresso l'avviso di non votarla, poichè nessuno crede conveniente di provocare una crisi. La discussione diventa teorica senza una portata politica. Sarebbe stato forse più opportuno, più conveniente che la legge passasse senza discussione.

Quello che fu detto da alcuni preopinanti lo conferma in questa opinione.

Riassume il concetto svolto da diversi oratori.

Crede che il Governo sarebbe stato colpevole se non avesse speso i tre milioni di sua iniziativa e senza il consentimento del Parlamento; che non sia possibile precisare oggi i confini alla nostra azione militare o quelli della nostra occupazione; che sia dannoso dichiararci impotenti per denari e per forze.

Allo splendido discorso del senatore Vitelleschi, che tratteggia la situazione europea in relazione alla nostra azione in Africa, osserva che quel discorso prova troppo; prova cioè che subito dovremmo ritirarci e che sarebbe incoerente accordare ora i venti milioni.

Sappia il Senato che le idee ora dette furono dall'oratore svolte in seno alla Commissione di finanze; egli non ne approvò la relazione perchè non volle si provocasse ora una discussione inopportuna pel nemico, pei soldati nostri, pel nostro paese.

Il Senato dia forza al Governo e riservi ogni giudizio.

ROSSI ALESSANDRO. La Commissione di finanze, fa delle riserve più gravi di quelle esposte dagli oratori. Al Governo è necessaria una grande forza morale; non si sente pertanto di approvare i giudizi severi della Commissione.

L'oratore guarda solo agli elogi avuti dal valore italiano.

Al senatore Ferraris dichiara che ha una fede romana nella colonia Eritrea, nella fortuna d'Italia, nel generale Baratieri.

Udì un oratore a fare della strategia parlamentare e militare, a rivolgere moniti al ministro del Tesoro.

Risponde che desidera la pace, ma la guerra è guerra, e rigidità di parole non è ora opportuna.

Calma, serena e sicura, sia oggi la nota del Senato.

Si voti unanimi la legge: non lodi, non biasimi, ma in alto i cuori. (Benissimo).

PIERANTONI, ricorda le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio dinanzi alla Camera e crede di dover prendere la parola in Senato, come già la prese altra volta, sopra questa questione.

Lo indusse a prendere la parola anche il discorso dell'onorevole Parenzo.

Dà lettura delle dichiarazioni del presidente del Consiglio alla Camera.

Dice che i ministri, i quali sono responsabili dei pericoli della patria non possono esser giudici.

Giustifica un'altra volta la politica del Ministero Depretis nel 1883, e dice essere una singolare leggenda quella in corso che l'Inghilterra invitasse l'Italia ad un condominio dell'Egitto.

Ristabilisce la verità su questo particolare coll'appoggio degli atti parlamentari e dei documenti diplomatici allora pubblicati e afferma che la riserva del Governo italiano in quella occasione fu altamente lodata.

Osserva che si invoca fuori di proposito l'onore nazionale quando si tratta di guerra coloniale e cita l'esempio dell'Inghilterra, la quale non vide mai nei suoi insuccessi coloniali un'offesa al suo prestigio od un motivo di vendetta.

Ricorda al ministro che dopo Dogali, in Senato il senatore Di Robilant censurò l'occupazione di Massaua; l'oratore rivendicò la storia e il ministro Crispi dichiarò allora che l'occupazione di Massaua era stata una necessità.

In una regione ignota, vastissima, senza strade, l'incerto è perpetuo, ed è deplorevole udire giudicare leggermente uomini come Baratieri ed Arimondi.

Ma discutiamo! Non temiamo che Menelich legga i nostri discorsi; dichiariamo pure che non ci riuscirà di vendicare i morti di Ambi Alagi.

Voci. Perchè?

PIERANTONI. Perchè è impossibile, perchè l'ideale dell'impero italiano in Etiopia è un assurdo, che già troppo ci è costato.

Voterà i venti milioni nella speranza che siano meno spesi a disposizione del nemico, che a premunire Massaua.

Se a Dogali si mostrò salda la virtù del sacrificio, ad Amba Alagi apparve la grande virtù di chi educò gli ascari a combattere per l'Italia. Gli ufficiali italiani diedero non solo prova di valore, ma di alto ascendente morale.

MEZZACAPO. Come membro della minoranza della Commissione, espone le ragioni del suo dissenso.

Il giorno in cui il Senato commemorò il prode Toselli, l'oratore disse non esser momento di recriminazioni, ma di dar forza materiale al Governo, doversi attendere la vittoria prima di discutere.

La Commissione non accettò questi concetti, volle far censure che all'oratore paiono almeno intempestive, perchè non è l'ora di porre limiti all'azione del Governo, vietandogli l'espansione o rimproverandogli ciò che s'è fatto.

Ora crede che pensiero di espansione non vi fu; ma frutto di un errore antico, quello della politica africana, che l'oratore sempre ha combattuto perchè non ne era giunto il momento.

Non ne era il momento, perchè andammo in Africa senza preparazione e senza mezzi: ci trovammo a Massaua, e di lì la necessità sola ci spinse avanti, necessità ora economica, ora militare, ora di clima.

E infatti fino a che il Tigrè non sia nostro e non saremo stabili sul Tacazzè, non potremo in Africa avere quiete.

Voci. Ma bastano venti milioni?

MEZZACAPO. Egli dice ciò che pensa, dato lo stato di fatto.

Certo occorre ben più per un'impresa seria. I mezzi ottenuti bastano appena a rinforzarci dove siamo, a riprendere ciò che ci fu tolto, anzi dubita che basteranno.

Altri fondi si dovranno chiedere; e allora, ma allora soltanto si potrà frenare il Governo.

Ma questo non è il momento di recrimare; ecco perchè non approva la relazione. Vota i 20 milioni, ed altri ne voterà se per quest'impresa non bastano e si augura che la bandiera italiana possa risorgere là dove sventolava (Bene).

PARENZO. Risponde brevemente ad un precedente oratore, il quale gli attribuì di aver parlato di strategia parlamentare, di strategia militare, insomma di aver dato dei consigli al Governo.

Eppure quell'oratore è sempre largo di moniti e di consigli al Governo sulle questioni economiche, industriali e via dicendo.

Ma, in questo caso quell'oratore erra, perchè egli non fece che chiedere al Governo dei semplici schiarimenti.

CRISPI, presidente del Consiglio. Ringrazio gli oratori, i quali, consentendo i fondi domandati dal Governo, avrebbe voluto che non si facessero recriminazioni, che non si discutesse sulla grande materia dell'impresa africana, e che si rimandasse a dopo le vittorie il discutere quello che il Governo debba fare.

Alla Camera dei deputati, dove fui attaccato personalmente, dove si chiedevano da me le conseguenze dei fatti avvenuti, dove si voleva condannarmi, io dovetti naturalmente difendermi, ricostruendo la storia dell'impresa africana non solo, ma dichiarando quali sarebbero state le mie opinioni, ove un intendimento in me ci fosse stato di un'impresa africana.

Quindi l'onorevole Pierantoni, la cui parola rispetto pei sentimenti che la mossero, non aveva ragione di richiamare antecedenti che oggi non trovavano luogo nella discussione che si è impegnata.

L'impresa africana, lo ripeto, cominciò senza un preconcetto. Si comprò Assab, si andò a Massaua, e lì le cose si fermarono.

Quando io ebbi il doloroso cómpito di governare lo Stato negoziammo con Menelich il trattato di Uccialli e negoziandolo quando Menelich era re dello Scioa, ottenni l'altipiano etiopico e l'occupai. Le mie idee allora non erano al di là, nè eccedetti durante i miei tre anni e mezzo di governo dal cómpito che aveva attuato, nè mi venne in mente mai di fare un impero africano.

Ma non dimentichiamo le cose che avvennero.

A Massaua come in Italia erano sorte due politiche. Quelli che erano per la politica tigrina volevano mettersi in relazione coi Ras, che erano rimasti dopo la morte di Giovanni, e valersene indipendentemente da Menelich, e servirsene anche dopo, contro Menelich. L'applicarono quando io lasciai il Governo. Il concetto della politica scioana consisteva in ciò: avendo fede in Menelich, maggior fede di me, che, lo dico francamente, non l'ebbi mai, era da rispettare il trattato di Uccialli e di aiutare Menelich nel possesso effettivo del Tigrè; imperocchè il giorno in cui noi abbiamo riconosciuto il re dei re in Menelich, e nel trattato di Uccialli questo riconoscimento c'è, – lealtà nostra voleva che questo si fosse fatto.

E la lealtà mia andò fino al punto che quando nel 1890 noi negoziavamo con l'Inghilterra i limiti del Sudan e i limiti del Zanzibar, l'Inghilterra che avrebbe voluto che io riconoscessi in lei il possesso di Caffa, mi si oppose, ed allora risposi che i Governi debbono essere leali anche coi barbari.

Veda dunque il Senato come io era lungi da quella politica invadente, dal concetto di quell'impero che poi a me fu imputato. Si riconobbe ras Mangascià, si dette un posto a Bata-Agos, si aiutarono altri ras, e se questi signori fossero stati fedeli ai patti, sarebbe stato gran ventura. Ma non dobbiamo poi nascondere a noi stessi che il riconoscimento di quei ras e la nostra amicizia ed alleanza con Mangascià ispirava diffidenza in Menelich il quale aspettava il momento per prender le sue vendette se mai ne avesse avuta la forza.

E venne l'insurrezione di Bata-Agos e venne la ribellione di Mangascià e questa, come la battaglia d'Agordat da un lato del Sudan, furono preparate prima che io giungessi al Governo.

Vittoriosi ad Agordat naturalmente non potemmo fare a meno di giungere fin dove le necessità della difesa militare imponevano.

Abbattuto Bata-Agos e Mangascià, sarebbe stata ingenuità non occupare i territori che vennero a noi dalla vittoria, ora necessità di difesa dopo che le frontiere nostre erano state scosse da questi ras ribelli. Quindi non fu un sentimento di avidità di conquista, fu la conseguenza di una difesa della nostra colonia.

Ma il mio concetto antico era quello del territorio occupato nel l'altipiano etiopico, quello che venne dopo portò ad altre conseguenze, delle quali io fui vittima, se questa parola si può invocare in quest'occasione; ma non fu mai nell'animo mio di voler portare il paese in imprese superiori alle sue forze.

Oggi ci siamo anche contro la mia volontà; siamo là dove siamo obbligati per l'onore nazionale di restare, siamo là e dobbiamo fare in guisa di rimanervi attivamente.

Per quest' impresa abbiamo domandato i crediti al Parlamento, la Camera ce li ha accordati con una maggioranza tale che parve difficile ad ottenere; ma il sentimento di patria, il concetto delle virtù militari, l'interesse che il vessillo nazionale fosse rispettato, prevalse anche sugli animi di coloro che erano contrari alla politica africana.

Se noi avessimo in mente di edificare un impero africano non saremmo venuti a domandare 17 milioni dopo i tre che avevamo chiesto in virtù delle leggi dello Stato; e la stessa domanda vi segna il limite dell'opera nostra.

Che ne verrà dopo?

Lo vedremo.

Noi faremo senza chiedere l'intervento del Parlamento.

Sono ormai quattordici giorni che avvenne il doloroso e glorioso episodio di Amba Alagi, ove perdemmo dominii ed avemmo vittime gloriose, e possiamo affermare che il nemico perdette il doppio delle forze da noi perdute, tanto che in questi quattordici giorni non ha più osato avanzarsi dal punto in cui era, e fino a ieri, ras Makonnen, comandante le forze tigrine e non scioane, notate bene, perchè dei scioani nessuno si è mai mosso, fino a ieri sera Makonnen chiedeva la pace.

Non so se siano vere queste proposte, e noi dobbiamo prepararci come vere non fossero, ma il fatto vi prova come la nostra superiorità in quel paese, nonostante la dolorosa giornata di Amba Alagi, è mantenuta.

Tutto ci dà a sperare che non solo saranno vendicate le vittime del 7 dicembre, ma che l'Italia nei territori già occupati riprenderà quella supremazia che le è dovuta.

Non è il caso di rifare la storia, il momento non sarebbe opportuno, ma ritorno al concetto di quei senatori che chiedevano di voler rimandare a più tardi una più ampia discussione su questo gravissimo argomento.

Ed è purtroppo vero quello che diceva il senatore Digny, che un discorso qui, una dichiarazione nel Senato, una manifestazione precisa delle nostre intenzioni sarebbe nociva alle armi nostre, perchè il nemico le conoscerebbe prima che il combattimento fosse cominciato.

Quindi faccio appello al vostro patriottismo, alla virtù vostra perchè vogliate approvare questo disegno di legge e lasciare al Governo che possa fare il suo dovere. (Benissimo, approvazioni generali)·

BRIOSCHI, relatore. Non credeva che dopo la discussione seguita alla Camera dovesse il Senato non discutere.

La Commissione non vuole trascinare il Governo a dichiarazioni precise; ma da queste alla nebbia odierna ci corre.

Essa non volle recriminare, ma esporre dei concetti, delle impressioni.

La perplessità è purtroppo la sintesi del giudizio delle cose africane passate e presenti: di questo stato d'animo si preoccupò la Commissione e solo desiderò un migliore accordo fra i fatti e le parole del Governo.

Al senatore Digny dichiara che non solo tre, ma altri quattro milioni sono stati spesi senza il consenso del Parlamento.

Perchè il Governo sfugge quasi il Parlamento sulla questione africana?

Diamo i venti milioni; ma dove si va?

È solo questo che si chiede.

L'oratore è contrario alla politica africana, all'impero etiopico. . .

CRISPI, presidente del Consiglio. Africano.

BRIOSCHI, relatore. Etiopico sì?

CRISPI, presidente del Consiglio. Prenda le parole altrui come furon dette.

BRIOSCHI, relatore. Comunque, la Commissione non parlò contro il Governo.

Sui venti milioni chiesti oggi, nessuno discute; la Commissione di finanze nella sua maggioranza segnala il suo disagio perchè la politica africana è dubbia.

Al senatore Mazzacapo dichiara che egli voterebbe contro il credito se il senatore Mezzacapo avesse parlato quale ministro.

SONNINO SIDNEY, ministro del Tesoro. Chiarisce le spese di 3 e di 4 milioni e 800 mila lire fatte senza consenso del Parlamento.

Dimostra come il Governo, di fronte ai fatti avvenuti e alle dichiarazioni di Baratieri sui bisogni della colonia, non potè esimersi da quelle spese per le quali non si potè avere il consenso del Parlamento.

La somma totale di 7 milioni e 800 mila lire non è grave di fronte a ciò che si fece, che occorse.

Nessuno sa se i 20 milioni basteranno perchè tutto dipende dalla guerra. Non crede che sia esatta la contraddizione scorta dal senatore Parenzo nei termini dell'ordine del giorno accettato dal Governo.

Senza animo di conquista dobbiamo provvedere alle necessità del momento.

Nulla vi è d'impreciso in questo concetto.

È vero che il pareggio è sospeso; ma la finanza non è il solo scopo di un paese.

Ai 20 milioni non si provvede con imposte o con la domanda di contrarre un debito.

Il pareggio si riduce a 16 milioni. Di essi una parte sarà coperta colle risorse ordinarie del bilancio. Pel resto non c'è da sgomontarsi tanto più che è il primo bilancio del Regno in cui alle spese si provveda senza emissioni, ma colle sole entrate ordinarie.

Di denari per mantener alto l'onoro della bandiera, grazie a Dio, non ne manchiamo (Bonissimo).

BRIOSCHI. relatore, ringrazia delle dichiarazioni fatte dal ministro del Tesoro e non ne dubita.

Si rallegra principalmente della sua dichiarazione, che denari ce ne sono.

Egli gli presta fede, ma deve pure osservare e confermare ciò che disse prima, che otto milioni si sono spesi senza averne l'autorizzazione del Parlamento.

SONNINO-SIDNEY, ministro del Tesoro, dichiara che era inevitabile che nell'esercizio si spendessero i tre milioni, dei quali parla la relazione.

Del resto, a Parlamento chiuso, avremmo dovuto forse non spendere un soldo e lasciar rovinare la bandiera e la colonia? (Bravo, benissimo, vive e generali approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico.

Incidente sull'ordine del giorno.

MARIOTTI. Propone che il presidente preghi il Senato di mandare un voto di plauso ai prodi che in Africa tengono alta la bandiera italiana. (Benissimo! Tutti i senatori, alzandosi, approvano la proposta Mariotti).

Rinvio allo scrutinio segreto.

Senza discussione si approvano i tre articoli del progetto di legge:

Parificazione dei presidenti di Sezione di Corte d'appello ai consiglieri di Corte di Cassazione (n. 107).

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni per incoraggiare la istituzione di magazzini generali per gli zolfi in Sicilia (N. 108).

ROSSI A. dice che con questo progetto di legge, non si risolve la questione degli zolfi.

Aggiunge che l'industria degli zolfi è completamente disorganizzata e ne dimostra brevemente le ragioni.

BARAZZUOLI, ministro di agricoltura, industria e commercio, lieto delle dichiarazioni del senatore Rossi Alessandro, aggiunge che grandi saranno i benefizi diretti e indiretti del progetto. Consente nel riconoscere i mali che travagliano l'industria zolfifera e si adoprerà per porvi riparo.

ZANOLINI. Parla della condizione della industria zolfifera in Romagna sulla quale richiama l'attenzione del Ministro.

DI CAMPOREALE, relatore, ringrazia il senatore Rossi Alessandro e dichiara che la Commissione fa voti che il Senato abbia sollecitamente occasione di essere chiamato a sancire altre e più efficaci disposizioni che valgano a favorire una industria la cui prosperità è grandemente desiderabile, sia sotto il punto di vista economico che sotto il punto di vista sociale.

Si associa alla preghiera del senatore Zanolini.

Raccomanda al Governo di sollecitare l'abolizione del dazio di uscita sugli zolfi.

FINALI. prega il ministro di pensare alla industria zolfifera in Romagna, usando ad essa quelle cure che si applicano in Sicilia.

CANNIZZARO. dichiara di riservarsi per discutere del dazio d'uscita sugli zolfi enunciando alcune precipue ragioni che dimostrano come sia urgente lo abolirlo.

PATERNÒ. ricorda che già nel 1876 propose al ministro l'abolizione del dazio d'uscita; non fu abolito, e questa è la causa della crisi attuale. Almeno lo si abolisca ora.

BOSELLI. — ministro delle finanze, riassume le fasi della quistione e assicura che, appena sarà possibile, si abolirà il dazio; ma bisogna conciliare l interesse dell'industria con quello della finanza, che trae tre milioni da quel dazio.

Ma in Sicilia è divisa l'opinione sull'utilità del dazio, e non manca chi ne è fautore.

L'abolizione del dazio poi non basterebbe a vincer la concorrenza delle piriti americane.

BARAZZUOLI, ministro di agricoltura, industria e commercio, assicura i senatori Zanolini e Finali che è giusta la loro raccomandazione; ma già il Governo pensava agli zolfi della Romagna.

PRESIDENTE, dichiara chiusa la discussione generale e si procede alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1.

FINALI. Siccome le intenzioni del ministro non si rilevano precisamente dal progetto di legge, prende anche per l'onorevole collega Zanolini, atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze.

Fa voti per la sollecita abolizione del dazio sugli zolfi, che chiama un vero pregiudizio economico, e cosa non degna di una legislazione moderna.

Si approva l'articolo 1, e senza discussione gli articoli successivi.

Augurii al Presidente.

LOVERA. Propone un augurio per l' illustre ed amato presidente Farini. (Benissimo — Applausi vivissimi), ed un ringraziamento al vicepresidente Tabarrini, che degnamente lo supplì (Benissimo).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'elenco dei senatori che insieme all'Ufficio di presidenza si recheranno al Quirinale per presentare gli augurî del Senato alle LL. MM. in occasione del Capo d'anno.

Essi sono i senatori:

Paternò, Boccardo, Sprovieri, Majorana, Sonnino, Calonda A., De Cesare, Pallavicini e Boncompagni-Ludovisi.

Supplenti:

Ferraris e Mariotti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle schede.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Maggiore assegnazione di lire 20,000,000 per le spese di Africa:

Votanti	92
Favorevoli	87
Contrari	5

(Il Senato approva).

Parificazione dei Presidenti di sezione di Corte d'appello ai Consiglieri di Corte di Cassazione:

Votanti	93
Favorevoli	80
Contrari	13

(Il Senato approva).

Disposizioni per incoraggiare la istituzione di Magazzini generali per gli zolfi in Sicilia:

Votanti	93
Favorevoli	82
Contrari	11

(Il Senato approva).

I signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata (ore 18 e 50).

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Washington credersi in quei circoli politici che le repubbliche del Sud e del Centro dell'America approveranno ufficialmente l'interpretazione data dal Presidente Cleveland alla dottrina di Monroe. Si dice anzi che i diplomatici di questi Stati meditino una grande Conferenza delle Repubbliche dell'America nella quale si dovrebbe discutere intorno alla creazione di un'alleanza politica sulle basi della dottrina di Monroe. È certo che i ministri delle varie Repubbliche a Washington sono molto favorevoli alla dottrina in parola e si dice, quasi apertamente nelle sfere diplomatiche, che l'appoggio morale e materiale di queste Repubbliche è ormai assicurato alla linea di condotta del Presidente Cleveland.

***

Il corrispondente del *New-York Herald* a Caracas ebbe un colloquio col Presidente Crespo il quale dichiarò che il Venezuela non aveva altro obbiettivo che di difendere sè stesso.

Il corrispondente del *World* telegrafa dalla stessa città:

« Il messaggio del Presidente Cleveland ha prodotto molta emozione. Dei ritratti del Presidente Monroe furono esposti dovunque. Il Ministro degli affari esteri ha fatto una visita di ringraziamento al Ministro degli Stati Uniti. Fu fatta una serenata in onore di quest'ultimo. »

***

Il *World* di Nuova York esorta il Governo ed il pubblico a non lasciarsi cogliere da passione ed a ragionare freddamente.

Il *World* dice che il conflitto diplomatico attuale può essere benissimo appianato. Coloro che sognano una guerra coll'Inghilterra sono, secondo il *World*, teste bizzarre e leggere, che non comprendono i danni enormi incalcolabili che ne deriverebbero.

Noi, conchiude l'autorevole Diario americano, abbiamo ogni interesse di vivere in pace coll'Inghilterra come questa lo ha di mantenere rapporti di amicizia con noi, imperocchè gli interessi che legano le due nazioni sono rilevantissimi e poi trattasi di popoli della stessa stirpe.

***

Il Presidente della Camera di Commercio di Nuova York convocò, dietro domanda dei suoi membri più influenti, una adunanza straordinaria nella quale fu discusso il messaggio del Presidente Cleveland dal punto di vista economico. L'assemblea lo giudicò inopportuno e pericoloso. Due presidenti delle principali Banche di Nuova York dichiararono che Cleveland fu male consigliato e che il suo messaggio è un atto imprudente.

Il professore de Holst, dell'Università di Chicago, si espresse in questi termini: « Questa non è dottrina di Monroe, ma dittatura pura e semplice ».

***

Il sig. A. Hewit, democratico, ex-mayor di Nuova York, disapprova il Messaggio. Esso non crede che gli Stati Uniti debbano impiegare la forza per assicurare l'applicazione della dottrina di Monroe. Esso cita il Presidente Adams che fu segretario di Stato del Presidente Monroe e che aveva redatto i paragrafi contenenti la famosa dottrina.

Risulta da questa citazione che l'idea fondamentale di questa dottrina era che gli Stati Americani rappresentati al Congresso di Panama si opponessero, ognuno colle proprie forze, allo stabilirsi di colonie europee entro le sue frontiere.

Il sig. Hewit pensa che la linea di condotta più ragionevole sarebbe, dopo aver fatto studiare la situazione dalla Commissione, di sottoporre, in via amichevole, le sue conclusioni al Governo inglese e di pregare quest'ultimo di accettare gli argomenti della Commissione.

Se la Granbretagna respingesse questa proposta le si chiederebbe di sottomettere ad un arbitrato la questione di sapere se è giusto e convenevole di accettare la decisione di una Commissione imparziale.

***

Un giornale di Yokohama conferma la notizia che il Governo chinese ha consentito a cedere alla Russia, una stazione d'inverno per la Squadra russa del Pacifico cioè la baia di Kaio-Tchen, situata sulla costa orientale della China.

Torna a circolare la voce di un trattato segreto che sarebbe stato conchiuso tra la Russia e la China relativamente al prolungamento della ferrovia transiberiana attraverso la Manciuria, ed è significativo che il *Novosti* di Pietroburgo accenni a negoziati avviati a questo scopo e consideri diggià la costruzione della ferrovia Tien-Tsin-Pechino come un successo da mettersi in conto della politica russa nell'Estremo Oriente.

***

L'*Heraldo* di Madrid annunzia che il maresciallo Martinez Campos intende di dare le sue dimissioni da governatore di Cuba. Il suo successore sarebbe il generale Weyler, capo dell'esercito di Catalogna, ma questa notizia non è ancora confermata.

Notizie dall'Avana annunziano che numerosi insorti sio centrano nella provincia di Matanzas.

Il maresciallo Campos ha stabilito il suo quartiere generale a Colon; esso concentra i rinforzi nella provinciai Matanzas.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. il Principe di Napoli, proveniente da Firenze, è giunto stamane in Roma alle ore 7,35. Alla stazione è stato ricevuto ed ossequiato dalle autorità e dai dignitari di Corte. Trattenutosi alcuni minuti con essi, si è recato al R. Palazzo del Quirinale.

Dall'Eritrea. — La *Stefani* ha da Massaua, 21:

« Ras Agos, antico capo dello Scirè, ha promesso all'Ecceghiè Teofilos di essere con noi.

Il tenente Miani, recandosi da Adua ad Adigrat, lo ha lasciato ad Ambarà. Anche quella popolazione è a noi favorevole.

Per l'anniversario della battaglia di Agordat, il Generale Baratieri ha riunito il Corpo d'operazione di Adigrat. La commemorazione al campo è riuscita splendida.

Sino alla sera del 19 il nemico era stazionario. »

E in data del 22 — « Informatori provenienti dal campo nemico assicurano che questi ha seco grande quantità di servi e di donne, e scarseggia di viveri.

Il giorno 20, Ras Mangascià tentò un lieve attacco di Macallè, ma venne facilmente respinto. Il forte è in buonissime condizioni.

Menelik sarebbe ad Ascianghi. Egli non avrebbe seco nessun Ras.

Una nostra pattuglia, comandata da un bulukbasci, mandata dal maggiore Hidalgo, comandante di Cassala, verso l'Atbara per informazioni, avendo trovato debolmente presidiato El Fascer, attaccò ieri il villaggio. Il presidio fuggì dopo breve resistenza lasciando 25 morti.

Gli uomini della nostra pattuglia rientrarono a Cassala illesi, portando seco bottino, dura ed armi. »

S. E. il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno cavaliere Crispi, partì ieri per Napoli, ove giunse alle ore 18,35.

Alla stazione fu salutato da S. E. l'onorevole Galli sottosegretario di Stato, dalle principali autorità o da numerosi amici.

In Campidoglio. — Questa sera il Consiglio Comunale di Roma si adunerà in seduta pubblica.

All'ordine del giorno sono state aggiunte le seguenti nuove proposte:

Transazione di lite col signor Benedetto Montanari e suoi cessionari per l'appalto del secondo tronco della via Cavour e dello Statuto.

Promozione di un maresciallo ad ispettore di seconda classe nel Corpo delle guardie municipali.

Elenco delle fabbriche aventi carattere artistico e storico.

Pel Carnevale di Roma. — L'altra sera, sotto la presidenza dell'illustre artista senatore Montevorde, nelle sale dell'Associazione commerciale ebbe luogo l'adunanza del Comitato generale per il Carnevale di Roma.

Dopo i rosoconti dello Commissioni artistica e finanziaria si passò alla discussione del bilancio attivo e passivo, che venne preventivato in lire 78,000, delle quali già 23 mila si hanno per private sottoscrizioni, altre 10 mila di sussidi ed il rimanente dal ricavato dei diversi festeggiamenti.

Approvato tale bilancio con leggiora discussione, si passò al programma delle feste, il quale possiamo dire fin da ora che è attraentissimo. Lo faremo conoscere quando verrà pubblicato dal Comitato in tutti i suoi particolari.

La partenza del 4° scaglione. — Ieri sera partì da Napoli il grosso piroscafo della N. G. I., *Vincenzo Florio;* su di esso presero imbarco il 7° ed 8° battaglione delle truppe d'Africa, comandati dal maggiore Montecchi il 7°, e dal tenente colonnello Violante l'8°.

I due battaglioni hanno una forza complessiva di 1200 uomini di truppa e circa 50 ufficiali.

Furono pure imbarcati sul *Vincenzo Florio*, mezzo milione di cartucce, tremila granate e 60 muletti.

La popolazione di Napoli salutò le truppe in partenza con una imponente e calorosa dimostrazione, che fu anche maggiore delle precedenti a causa di un tempo bellissimo e di una dolce temperatura.

Le truppe in viaggio. — Il *Singapore*, con il primo scaglione, passò ieri da Suez e proseguì direttamente per Massaua.

— L'*Umberto I*, con il secondo scaglione, lasciò ieri Alessandria per Massaua.

A bordo tutti bene.

Marina militare. — La 2ª divisione della Squadra attiva al comando del contrammiraglio duca Cafaro partirà da Taranto alla volta dell'Oriente appena giungerà in quel porto la prima divisione che trovasi ora in viaggio da Smirne alla volta dell'Italia.

— S. E. il ministro della marina col suo foglio d'ordini di ieri ha disposto che il giorno 26 passi in disponibilità a Napoli la R. nave *Calatafimi* col seguente Stato maggiore: tenente di vascello Sicardi Ernesto, responsabile — Capo macchinista di 2ª classe Menna Edoardo — Commissario di 2ª classe Di Maio Francesco.

Marina mercantile. — I piroscafi della N. G. I. appresso indicati, ebbero ieri l'altro i seguenti movimenti. Il *Manilla* ed il *Montebello* partirono da Montevideo e da New-Orleans per Genova; il *Bisagno* da Penang proseguì per Bombay; il *Bosforo* partì da Costantinopoli per Napoli; il *Letimbro* da Singapore proseguì per Hong-Kong; l'*Arno* ed il *Washington* partirono da Rio Janeiro per Genova e l'*Orione* giunse a Montevideo.

— Il piroscafo *Nord-America*, della linea la Veloce, partì ieri l'altro da Montevideo per Genova, ove nello stesso giorno giunse il piroscafo *Kaiser Wilhelm* del Norddeutscher Lloyd.

Per i caduti di Amba Alagi. — Ieri a Caltanissetta, per iniziativa dei sodalizi cittadini, fu commemorato il combattimento di Amba Alagi. Fu scoperta una lapide nel Giardino pubblico.

Al corteo inaugurale parteciparono circa quindicimila persone, le Associazioni con molte bandiere e parecchie musiche.

Intervennero pure il Prefetto, il Sindaco, il Consiglio comunale e le altre autorità civili e militari.

Parlarono, applauditissimi, l'assessore Ronca e l'avv. Algollo Grande entusiasmo ed acclamazioni all'esercito.

Anche a Brescia, Carrara e Treviso furonvi ieri solenni commemorazioni alle quali intervennero le autorità, moltissimi ufficiali, molte signore e gran folla di popolo.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 23 a tutto il 29 dicembre per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 108,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SASSARI, 21. — A Torralba uno sconosciuto esplose fucilate contro i carabinieri Ignazio Meloni ed Enrico Cocco, ferendo il primo ed uccidendo l'altro. Il paese è indignato.

LONDRA, 21. — La Borsa fu oggi agitatissima a causa specialmente di un panico avvenuto sulle azioni delle ferrovie americane.

BRUXELLES, 21. — Il presidente del Consiglio, de Burlet, è stato colpito da congestione cerebrale. Il suo stato è grave.

PARIGI, 21. — Nel Consiglio dei Ministri che ha avuto luogo oggi all'Eliseo, il Presidente della Repubblica, Félix Faure, ha annunziato che egli si recherà a Nizza nei primi giorni di marzo per assistervi all'inaugurazione del monumento commemorativo della riunione di Nizza alla Francia.

Il presidente del Consiglio, Bourgeois, ed il ministro degli affari esteri Lockroy, accompagneranno il Presidente della Repubblica a Nizza.

VIENNA, 21. — *Camera dei Deputati.* — Dopo approvato il bilancio della difesa nazionale, la Camera si è aggiornata per le feste di Natale.

PARIGI, 21. — *Camera dei Deputati.* — *(Continuazione).* — Marcel Habert termina il suo discorso felicitando il precedente ministro dell'interno per avere annullato le concessioni irregolari.

Viviani appoggia l'interpellanza e rileva diversi fatti di pressione sulla magistratura e sull'amministrazione, che attribuisce a influenza politica di un deputato del Dipartimento di Costantina.

Thomson, deputato di Costantina cui alludeva Viviani, protesta con grande energia e si difende dall'accusa di essere stato immischiato in un modo qualunque nell'affare dei fosfati ed in altri affari accennati alla Camera.

Thomson giustifica pure l'amministrazione, attribuisce all'iniziativa degli stranieri l'estrazione dei fosfati d'Algeria e fa appello al Governo per facilitare l'industria dei fosfati a vantaggio della Francia.

Il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

PARIGI, 21. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, ricevette nel pomeriggio l'Ambasciatore Italiano, conte Tornielli.

LONDRA, 21. — La Corte ha ammesso il ricorso in appello presentato da Arton contro la sentenza di estradizione pronunziata dal Tribunale di Bow-Street.

COSTANTINOPOLI, 21. — Nella notte del 19 corr. furono trovati affissi sulle case e sulle chiese degli Armeni dei Manifesti recanti queste parole: Chi ama Maometto ucciderà gli Armeni. »

La Porta espresse in proposito agli Ambasciatori il sospetto che si tratti di una manovra del Comitato armeno, allo scopo di provocare agitazione.

Il Ministro della marina ha dato ordine che i monitori *Osmanié* ed *Azizié* debbano tenersi pronti a partire. Finora però non sono partiti,

Sono incominciate le operazioni militari contro gli insorti di Zeitun che massacrarono i prigioneri turchi.

Non è confermata la voce che Zeitun sia già stata presa.

PARIGI, 21. — *Camera dei Deputati.* — Marcel Habert svolge la sua interpellanza sopra le concessioni fatte a stranieri di fosfati in Algeria, contrariamente agli interessi dell'industria francese. Egli accusa alcuni funzionari del Dipartimento di Costantina in Algeria di avere fatto speculazioni. *(Proteste).*

WASHINGTON, 21. — Il Messaggio del Presidente della Confederazione, Cleveland, sulla questione finanziaria, è stato male accolto.

Si assicura che il Senato, malgrado le raccomandazioni del Presidente, Cleveland, si aggiornerà per le vacanze di Natale.

La Camera dei Rappresentanti continuerebbe a tener seduta onde esaminare i provvedimenti finanziari. Si crede che sieno possibili soltanto provvedimenti provvisori. L'emissione di Buoni a breve scadenza, onde conservare la riserva d'oro, sarebbe possibile con un aumento parziale della tariffa doganale.

Non si crede che il Senato approverà l'emissione dei Buoni.

WASHINGTON, 22. — Il Presidente della Confederazione, Cleveland, ha firmato il progetto, già approvato dal Congresso, relativo alla nomina della Commissione d' inchiesta intorno alla questione della delimitazione della frontiera fra la Guiana inglese ed il Venezuela.

WASHINGTON, 22. — La cerimonia dell'imposizione della berretta al Cardinale Satolli è fissata al 5 gennaio prossimo e sarà fatta dal Cardinale Gibbons, Arcivescovo di Baltimora, coll'intervento di numerosi rappresentanti dell'Episcopato degli Stati-Uniti.

NEW-YORK, 22. — Il *World* avendo chiesto telegraficamente l'opinione di Gladstone sulla questione sorta fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra relativamente alla delimitazione delle frontiere fra il Venezuela e la Guiana inglese, l'illustre statista rispose che non crede dovere interloquire su tale questione e che basterà aver senso comune per risolverla.

LONDRA, 22. — Secondo notizie ricevute dalle Case di Banca inglesi, gli industriali, i negozianti ed i banchieri degli Stati-Uniti fanno opposizione ad una politica bellicosa.

COSTATINOPOLI, 23. — I Drusi furono sconfitti in due località dell'Horan.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 21 dicembre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì. 750.7

Umidità relativa a mezzodì 69

Vento a mezzodì . . . . . . Sud quasi calmo.

Cielo . . . . 3/4 coperto.

Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 12.°0 / Minimo 7.°8.

Pioggia in 24 ore: mm. 14.0.

Li 21 dicembre 1895.

In Europa sensibile pressione intorno all'Adriatico; pressione a 761 nel Golfo Guascogna, abbastanza elevata in Russia centrale, Lesina, Pola 749; Valentia 756; Mosca, Pietroburgo 763.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque, fino a 7 mm. nel basso continente; 2 a 3 mm. al N; pioggie quasi dovunque; venti qua e là forti meridionali al S; temperatura diminuita sull'Italia inferiore.

Stamani: cielo qua e là piovoso; venti freschi intorno al ponente al S, abbastanza forti di W N W in Sardegna, deboli o freschi settentrionali al N.

Barometro da 749 a 750 mm. nell'alto e medio Adriatico, a 752 all'estremo N, a 754 in Sicilia.

Mare mosso o agitato lungo la costa sarda, sicula e ionica.

Probabilità: venti freschi intorno al ponente; cielo vario con pioggie; temperatura in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 21 dicembre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio. .	3/4 coperto	legg. mosso	14 3	5 7
Genova	coperto	calmo	8 5	5 7
Massa Carrara .	coperto	legg. mosso	10 4	8 2
Cuneo	piovoso	—	3 6	— 0 1
Torino	piovoso	—	5 4	3 3
Alessandria. . .	—	—	—	—
Novara	piovoso	—	7 6	4 2
Domodossola . .	piovoso	—	4 5	0 1
Pavia.	piovoso	—	3 4	2 1
Milano	piovoso	—	6 2	3 3
Sondrio	coperto	—	4 8	1 5
Bergamo. . . .	piovoso	—	7 3	3 0
Brescia	nebbioso	—	11 2	5 0
Cremona. . . .	piovoso	—	4 5	3 2
Mantova. . . .	piovoso	—	8 0	4 8
Verona	coperto	—	12 8	6 7
Belluno	nebbioso	—	2 5	— 1 2
Udine.	1/4 coperto	—	10 6	5 2
Treviso	1/2 coperto	—	8 6	6 8
Venezia	1/2 coperto	calmo	9 5	8 0
Padova	3/4 coperto	—	8 8	7 4
Rovigo	piovoso	—	9 0	4 9
Piacenza. . . .	piovoso	—	3 2	1 9
Parma	piovoso	—	5 0	2 7
Reggio Emilia .	piovoso	—	5 5	3 0
Modena	coperto	—	5 2	2 8
Ferrara	piovoso	—	8 5	3 8
Bologna	piovoso	—	5 3	2 5
Ravenna. . . .	piovoso	—	9 3	2 9
Forlì	coperto	—	8 0	3 6
Pesaro	piovoso	legg. mosso	9 3	5 9
Ancona	piovoso	legg. mosso	11 2	7 0
Urbino	piovoso	—	9 0	3 0
Macerata . . .	piovoso	—	11 5	6 3
Ascoli Piceno . .	piovoso	—	10 0	6 8
Perugia	nebbioso	—	9 0	5 5
Camerino . . .	coperto	—	8 8	4 4
Pisa	coperto	—	12 4	6 0
Livorno	coperto	calmo	12 5	7 0
Firenze	nebbioso	—	11 6	6 9
Arezzo	coperto	—	10 6	5 1
Siena.	nebbioso	—	9 4	5 2
Grosseto. . . .	1/2 coperto	—	12 4	5 8
Roma.	3/4 coperto	—	13 2	7 8
Teramo	coperto	—	12 6	6 1
Chieti	coperto	—	11 6	2 3
Aquila	coperto	—	8 8	3 0
Agnone	3/4 coperto	—	11 0	2 3
Foggia	3/4 coperto	—	13 9	8 1
Bari	3/4 coperto	calmo	16 2	9 0
Lecce.	3/4 coperto	—	17 0	9 0
Caserta	1/4 coperto	—	15 5	6 6
Napoli	1/4 coperto	calmo	15 1	8 5
Benevento . . .	3/4 coperto	—	12 9	6 9
Avellino. . . .	coperto	—	14 4	5 8
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	11 7	3 8
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	piovoso	—	12 4	0 0
Reggio Calabria .	3/4 coperto	calmo	18 0	11 0
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	17 4	12 2
Palermo	3/4 coperto	agitato	18 7	8 1
Porto Empedocle.	coperto	tempestoso	18 0	12 0
Caltanissetta . .	piovoso	—	12 1	3 0
Messina. . . .	1/2 coperto	calmo	16 9	11 1
Catania	3/4 coperto	calmo	15 5	8 8
Siracusa. . . .	1/2 coperto	legg. mosso	18 0	10 3
Cagliari	piovoso	mosso	—	8 5
Sassari	piovoso	—	12 4	6 2

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 21 dicembre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	91,90 $87\frac{1}{2}$ 85 $82\frac{1}{2}$ 80 75 65)		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	91,$47\frac{1}{2}$ 50 $52\frac{1}{2}$ 55	91 54	91,60 $57\frac{1}{2}$ 55 $52\frac{1}{2}$ 60 70 75)		— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	91,65 . . ($57\frac{1}{2}$ 60)	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
			detta $4\frac{1}{2}$ %		— —			103 75
			detta 4 %		— —			91 80
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			54 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			100 25
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.).		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			99 75
1 dic. 95			» Rothschild		— —			105 40 (1)
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			461 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione.		— —			455 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			359 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			490 —
»	500	500	» » » » » $4\frac{1}{2}$ %		— —			493 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » $4\frac{1}{2}$ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano $4\frac{1}{2}$ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			642 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			433 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			773 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			53 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			100 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina.		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	800 799		— —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1188		— —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua.		— —			178 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			50 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali.		— —			31 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	206 $205\frac{1}{2}$		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana.		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana.		— —			280 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana.		— —			— —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			145 —
			» » Caoutchouc		— —			— —
			» » An. Piemontese di Elettricità.		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	$30\frac{1}{4}$		— —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			540 —

(1) ex L. 2,—.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			82 50
»	250	125	» » - Vita		— —			209 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			288 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			453 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			310 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			115 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	108 67½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	109 30	108 97½	109 10 30	109 20	109 40 30	109 —
2	Londra	90 giorni	— —	27 40½	27 31	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	27 55	— —	— —	27 53 59	27 54	27 50 45	27 51
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	134 50 80	134 75	134 133,50	134 50

Risposta dei premi . 28 dicembre
Prezzi di Compensaz. 28 »

Compensazione . . . 30 dicembre
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1895

Rendita 5 %	92 90
detta 4½ %	101 —
detta 4 %	92 90
detta 3 %	54 —
Prestito Rothschild 5 %	106 —
Obb. Città di Roma 4 %	455 —
» Cred. Fond. S. Spirito	355 —
» » » B. Nazion.	490 —
» » » »	498 —
Azioni Ferr. Meridionali	650 —
» » Mediterranee	483 —
» Banca d'Italia	765 —
» » Romana	350 —
» » Generale.	55 —
» Banco di Roma.	100 —
» Banca Tiberina.	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare.	— —
» » Gas	310 —
» » Acqua Marcia	1180 —
» » Condotte d'acqua	185 —
Azioni Soc. Gener. Illuminaz.	225 —
» » Tramway-Omnib.	208 —
» » Molini Mag. Gen.	31 —
» » Immobiliare	43 —
» » Navig. Gen. Ital.	250 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	145 —
» » Risanamento	30 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Fondiaria Incend.	82 —
» » » Vita	209 —
» » Ferr. Sarde	312 —
» » Credito Italiano.	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
» » Acciaierie.	235 —
Obb. Soc. Immob. 5 %	300 —
» » » 4 %	110 —
» » Ferroviarie	285 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	455 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Per il Sindaco: GAETANO MATTEI.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

Direttore: Avv. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE